

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
33.
SITZUNG

6.11.1975

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER

Indice

Disegno di legge n. 27:

"Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione"

pag. 4

Disegno di legge n. 31:

"Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative" (rinviato dal Governo)

pag. 31

Seconda nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (n. 16/D Il Provvedimento)"

pag. 46

Disegno di legge n. 35:

"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (Il provvedimento)"

pag. 50

Disegno di legge n. 32:

Autorizzazione alla vendita a trattativa privata alla S.I.P. di alcuni immobili facenti parte del patrimonio regionale, siti in Comune di Bressanone"

pag. 61

Disegno di legge n. 34:

"Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974"

pag. 65

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 27:

"Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region" (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 31:

"Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nicht staatlichen Konzessionen" (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 31

Zweite Änderung des Regionalratshaushalts für das Rechnungsjahr 1975 (Nr. 16/D)

Seite 46

Gesetzentwurf Nr. 35:

"Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 1975 (2. Maßnahme)"

Seite 50

Gesetzentwurf Nr. 32:

"Ermächtigung zum Verkauf einiger zum Regionalvermögen gehörenden Liegenschaften in der Gemeinde Brixen aufgrund von Privatverhandlungen mit der S.I.P."

Seite 61

Gesetzentwurf Nr. 34:

"Allgemeine Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 1974"

Seite 65



Ore 10.25

(Presidenza del Vicepresidente Oberhauser).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 28.7.1975.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato. Sono assenti giustificati i cons. Tonon, Grigolli, Vettori, Rigott, Vettorazzi, Fedel, Benedikter, Gebert; Leoni per malattia.

VIZEPRÄSIDENT OBERHAUSER: Ich habe die Pflicht, den Regionalrat darüber zu informieren, daß die Gruppe der Fraktionsvorsitzenden und das Präsidium am 15. Oktober zusammengekommen sind, um einen Bericht des Präsidenten Nicolodi über die Angelegenheit hinsichtlich der Inangriffnahme der bekannten Untersuchung mit Strafvollzug zu Lasten der Regionalverwalter vom Jahre 1968 anzuhören. Unter diesen Regionalverwaltern befand sich der Präsident des Regionalrates, der zum Zeitpunkt der Ereignisse das Amt eines regionalen Ersatzassessors bekleidete.

Die Gruppe der Fraktionsvorsitzenden und das Präsidium dan-

ken dem Herrn Präsidenten Nicolodi, daß er es angebracht hielt, die Fraktionsvorsitzenden direkt über diese Rechtsangelegenheit zu informieren, so daß dem Prestige und der Würde des Regionalrates und des Präsidiums nicht geschadet wird. Die Fraktionsvorsitzenden und das Präsidium haben zur Kenntnis genommen, daß die Rechtsanzeigerordnung dem Präsidenten Nicolodi nicht zugegangen ist und daß ihm keine weitere Mitteilung von der Gerichtsbehörde übermittelt worden ist. Sie sind der Ansicht, daß jede eingehendere Überprüfung der Angelegenheit auf der Grundlage von öffentlichen Berichten zu erfolgen hat.

Die vollzählig anwesende Gruppe der Fraktionsvorsitzenden und das Präsidium haben einstimmig beschlossen, daß jede Überprüfung und Schlußfolgerung bis zu dem Augenblick aufgeschoben werden soll, bis der Herr Präsident nach offizieller Mitteilung diese Angelegenheit zur Beurteilung unterbreiten wird.

Ho il dovere di informare il Consiglio regionale che il Collegio dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza sono stati convocati il 15 ottobre scorso per ascoltare dal Presidente Nicolodi una relazione sui fatti che hanno dato l'avvio alla nota istruttoria di carattere penale a carico di amministratori regionali del 1968, tra i quali lo stesso Presidente del Consiglio regionale che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Assessore regionale supplente.

Il Collegio dei Capigruppo e

L'Ufficio di Presidenza hanno ringraziato il Presidente Nicolodi per avere ritenuto opportuno informare direttamente i gruppi consiliari di questa vicenda giudiziaria, che non lede il prestigio e la dignità del Consiglio regionale e della Presidenza. Hanno altresì preso atto che il decreto di citazione a giudizio non è pervenuto al Presidente Nicolodi e che nessuna comunicazione gli è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria ed hanno ritenuto che qualsiasi approfondimento dell'esame dell'argomento dovrà avvenire sulla base di notizie ufficiali.

Pertanto il Collegio dei Capi-gruppo e l'Ufficio di Presidenza, presenti al completo e con deli-

berazione unanime, hanno deciso di rinviare ogni esame e ogni conclusione al momento in cui il Presidente, ufficialmente informato, vorrà sottoporre il tema alla loro valutazione.

Passiamo al punto 1) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 27: "Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione" (rinviato dal Governo).

La parola al cons. Vinante per la lettura della relazione della I^a commissione legislativa affari generali.

VINANTE (D.C.):

La I^a Commissione legislativa ha preso in esame le osservazioni prodotte dal Governo al disegno di legge di cui trattasi nella seduta del 7 ottobre 1975, sviluppando sulle stesse un'ampia discussione, in modo particolare per quanto attiene alle supposte violazioni di legge in esso contenute.

Il problema dell'autonomia locale è ricorso ripetutamente negli interventi che diversi membri della Commissione hanno svolto in ordine alle suddette osservazioni.

La Giunta regionale, a mezzo dell'Assessore Bertorelle, ha riferito sui contatti avuti in sede governativa, i quali hanno indotto la Giunta regionale stessa a presentare una serie di emendamenti al disegno di legge, in modo da consentirne una sollecita approvazione e il successivo visto.

L'Assessore Bertorelle ha inoltre anticipato che la Giunta regionale intende presentare un ulteriore disegno di legge, il quale tendenzialmente dovrebbe ripristinare nella sostanza il testo dell'articolo 27 emendato, e ciò al fine di assicurare ai dipendenti delle Amministrazioni comunali quei benefici

che sono contenuti nella prima formulazione e dei quali già godono i dipendenti della Regione e delle due Province autonome.

Per intervento di alcuni Commissari si è fatto notare che le osservazioni del Governo all'articolo 55 entrano nel merito e che di conseguenza, anche in considerazione della particolare situazione esistente in provincia di Bolzano, si rende necessario riapprovare il testo nella formulazione originaria.

Considerando che la legge entrerà in vigore con notevole ritardo rispetto ai termini previsti, a causa del suo rinvio, si è sollevato il problema della sua entrata in vigore, al fine di non danneggiare i beneficiari. A tale riguardo la Giunta regionale si è dichiarata disposta ad accettare un articolo aggiuntivo, il quale prevede la decorrenza retroattiva della legge al 1° settembre 1975.

Il disegno di legge è stato votato dalla Commissione articolo per articolo, con l'accettazione degli emendamenti proposti sia dalla Giunta regionale, sia dai membri della Commissione.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato dalla Commissione a maggioranza con tre astensioni (Ricci, Rigott, Stecher).

PRESIDENTE: Adesso chiedo se vogliamo trattare gli articoli tutti o solamente quelli che furono argomento del rinvio o di osservazione da parte del Governo. La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Io credo, signor Presidente, che debba essere aperta la discussione generale del disegno di legge e successivamente passare alla discussione articolata...

PRESIDENTE: E' aperta la discus-

sione generale. Chi chiede la parola? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (segretario questore - P.P.T.T.): Signori consiglieri, prendo la parola non per entrare nel merito di questo già ampiamente discusso disegno di legge, ma solamente per fare un'osservazione. Osservazione di carattere puramente politico, che riguarda non questo consesso, ma il Governo. Già da qualche tempo si assiste a una persecuzione, fra virgolette, di quelle che sono l'attività e l'espressione di ca

rattere legislativo, sia della nostra Regione, come della provincia di Trento. Non parlo della provincia di Bolzano in quanto non faccio parte del Consiglio provinciale di Bolzano. Questo va detto pubblicamente ad onore della verità e del rispetto delle prerogative dei vari enti autonomi. Chi ha orecchi da intendere, intenda. Il discorso non è rivolto ai colleghi qui presenti, ma è rivolto a chi è preposto al controllo dal punto di vista legislativo, non di merito, dei nostri disegni di legge. E quindi, per lo meno attraverso quegli organi di informazione che abbiamo, per dire che non si accetta da parte delle nostre popolazioni, almeno da parte di quelle che il nostro partito rappresenta, questa nuova era di persecuzione diretta agli enti autonomi locali, come abbiamo dovuto assistere 20-25 anni fa in maniera identica e in misura direi alquanto inferiore dell'attuale. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Stecher.

STECHEK (K.P.I.): Bei der ersten Lesung dieses Gesetzes haben wir alle Anstrengungen gemacht, um dem Rahmengesetz einen besseren Inhalt zu geben. Wir haben auch eine Reihe von Abänderungsanträgen vorgelegt; einige dieser konkreten Vorschläge mußten dabei berücksichtigt werden; andere wichtige hingen

fanden durch die steife Haltung der Regionalregierung keine Berücksichtigung. Das Gesetz, im gesamten gesehen, weist große Lücken und Mängel auf. Es übergeht einige Grundrechte der Bediensteten, Grundrechte, die vor allem von den gewerkschaftlichen Verbänden gefordert wurden. Es fehlt auch eine Regelung des ethnischen Proporz bei der Aufnahme in den Gemeindedienst. Gerade in den letzten Wochen hat es in den verschiedenen Gemeinden der Provinz Bozen diesbezüglich Kontroversen gegeben, vor allem auch, weil es mit wenigen Ausnahmen in den Gemeinden überhaupt keine Personalordnungen gibt. Es gibt eine Reihe von anderen Problemen, die ich hier nicht alle aufzählen will, die uns veranlaßt haben, uns bei der ersten Lesung zum ganzen Gesetz der Stimme zu enthalten. Das Gesetz wurde rückverwiesen. Abgesehen von einigen wenigen Änderungen hat sich in der Substanzfrage dieses Gesetzes nichts geändert. Bei der Neuverlegung des Gesetzes hat die Regionalregierung neuerdings einige unserer grundlegenden Vorschläge nicht berücksichtigt. Deshalb werden wir uns auch weiterhin der Stimme enthalten.

Wie wir diesem Gesetz nicht unsere Zustimmung geben können, weil es unserer Ansicht nach ein sehr mangelhaftes Gesetz bleibt, dessen Gegensätze bei der Anwendung erst richtig in Erscheinung treten werden, so können wir ebenfalls gewisse Einwände der Zentralregierung bei der Rückverweisung des Gesetzes nicht billigen; so zum Beispiel was die Bezugnahme auf die errungenen ANCI-Verträge betrifft.

(Alla prima lettura di questa legge ci siamo adoperati per dare un miglior contenuto alla legge quadro ed abbiamo pertanto presentato una serie di emendamenti. Alcune delle nostre proposte sono state prese in considerazione, mentre altre, anch'esse importanti, sono state respinte dall'atteggiamento rigido della Giunta regionale. La legge, vista nel suo insieme, presenta gravi lacune e deficienze. Non tiene affatto conto di determinati diritti fondamentali dei dipendenti, diritti richiesti soprattutto dalle federazioni sindacali. Manca pure la regolamentazione della proporzionale etnica per le assunzioni nei ruoli dei Comuni. Proprio nelle ultime settimane sono sorte a tal proposito controversie in alcuni comuni della provincia di Bolzano, dato che, esclusa qualche eccezione, tutte le amministrazioni comunali sono sprovviste di ordinamenti sul personale. Vi sono inoltre numerosi problemi, che non intendo elencare, che alla prima lettura ci hanno indotto ad astenerci dal voto. Come noto, il provvedimento legislativo è stato rinviato. A prescindere da alcune modifiche, la legge è rimasta sostanzialmente la stessa, non avendo la Giunta regionale voluto prendere in considerazione le nostre essenziali proposte nemmeno questa volta, la qual cosa giustifica la nostra seconda astensione.

Come non possiamo esprimerci favo-

revolmente in merito al presente provvedimento, in quanto a nostro avviso rimane sempre una legge incompleta, le cui contraddizioni verranno evidentemente alla luce in sede di applicazione delle norme, così non possiamo approvare neppure determinate osservazioni fatte dal Governo a sostegno del rinvio della legge, come ad esempio il riferimento ai contratti collettivi ANCI, che sono pur sempre una conquista.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Devo riconfermare il nostro giudizio sul presente disegno di legge, già espresso in occasione della precedente trattazione della legge stessa, che il Governo ha ritenuto di respingere con alcune osservazioni. Sì, diceva giustamente il collega Stecher che addirittura il disegno che stiamo per votare, è peggiorativo sotto certi aspetti già del precedente disegno di legge, in quanto viene messa in evidenza la limitazione all'autonomia dei comuni. Quello che a noi premeva rilevare, pur con la critica sostanziale al disegno stesso, era il fatto di impedire che questi nostri comuni, queste nostre amministrazioni comunali potessero trovare giustizia perequativa nel garantire la liquidazione ai segretari comunali, in particolare, a seconda delle prestazioni effettuate dal segretario stesso presso le varie

amministrazioni. Mi riferisco in particolare all'art. 36 del vecchio disegno di legge, che è stato emendato, che viene proposto di emendare e che la commissione ha approvato nella formulazione avanzata dalla Giunta regionale. Non starò a ripetere quanto ebbi a dire nella occasione scorsa, dirò che non ci sentiamo di votare questo disegno di legge, perchè inficiato già nella sua concezione da un coacervo di norme abbastanza pericolose per l'organizzazione delle nostre amministrazioni comunali. Ripeto solamente che, a giudizio nostro, si sarebbe dovuto mettere mano a una legge regolamentatrice delle burocrazie comunali, e per tentare di utilizzare appieno quella che è la nostra autonomia regionale e dare ai nostri comuni un organico, una burocrazia che serva veramente agli scopi ai quali questa burocrazia è assegnata ai comuni. Questa legge certamente non assolve questo nostro concetto, non risponde a questa esigenza del resto sentita; noi ci ritroveremo i nostri sindaci in tribunale, perchè non hanno burocrazia adeguatamente preparate; noi ci vedremo ancora i nostri sindaci e gli assessori a sostituirsi alla burocrazia, perchè non hanno sufficienti collaboratori per adempiere agli stessi obblighi d'ufficio che competono ai comuni; ci troveremo a dover ridiscutere nuovamente la normativa che riguarda gli organici e i dipendenti comunali, e quel che è peg-

gio creeremo forse delle ulteriori ingiustizie ed andremo a aumentare la giungla retributiva, perchè certamente questa legge non garantisce la chiarezza, la preparazione, la giustizia. Pertanto, noi non possiamo assolutamente avallare una legislazione di questo tipo. Ci sono osservazioni anche nel particolare da fare, che sono state evidenziate nel corso della recente discussione in commissione legislativa; è stata riproposta, anche se il Governo l'aveva respinta, la deroga dei dieci anni per i segretari comunali privi di laurea, che una deroga di dieci anni inficia una legge, perchè veramente non credo che questa legge riuscirà a resistere per un periodo così lungo e rende addirittura inutile aver concepito, aver impostato, aver ritenuto che i segretari comunali dovesse essere in possesso di diploma di laurea per assolvere il loro compito, molto importante; e per di più direi che è un atto abbastanza ingiusto nei confronti dei segretari della provincia di Trento, i quali dalla approvazione di questa legge dovranno disporre di una laurea a differenza dei loro colleghi della provincia di Bolzano, pur ammettendo che in provincia di Bolzano ci siano delle situazioni alquanto diverse, molto più delicate, molto più difficili, non però da giustificare una deroga di dieci anni. Con queste poche e brevi osservazioni che io aggiungo, a

integrazione dell'intervento che avevo fatto in occasione dell'esame precedente, dichiaro che il nostro gruppo non può votare questa legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Rückverweisung dieses lang ersehnten und hart erwarteten Gesetzes - lang ersehnt und hart erwartet von seiten unserer Gemeinden - hat uns sehr unangenehm getroffen und überrascht. Wir können nicht umhin festzustellen, daß in der Entwicklung der Beziehungen zwischen Staat und lokalen Körperschaften, seien es die Provinzen, seien es die Regionen, eine bestimmte und in mancher Hinsicht besorgniserregende Situation sich zeigt. Die Entwicklung ist zweifelsohne rückläufig, ist für die autonomen Provinzen und Regionen negativ. Man muß neuerdings und nicht ohne Sorge eine Verstärkung, eine Akzentuierung der zentralistischen Tendenzen feststellen. Es ist für uns vor derhand und vordergründig nicht von großer Bedeutung, ob diese Tendenz auf die Bürokratie zurückzuführen ist, oder auf politische Kräfte. Sollte diese rückläufige Entwicklung auf die Zentralbürokratie zurückzuführen sein, so liegt es letzten Endes doch an den politischen Verantwortlichen, dafür Sorge zu tragen, daß nicht die Politiker zu Befehlsempfängern oder -vollstreckern der Beamten werden, sondern daß die Beamten den politischen Willen, die politische

Zielsetzung, wie er von den zuständigen Organen zum Ausdruck kommt, seien es nun Provinzen, Regionen oder Staat, auch tatsächlich verwirklichen. Die Bürokratie muß die politische Zielsetzung, den politischen Willen verwirklichen und kann nicht durch formalrechtliche, formalistische, durch Haarspalterei einfach versuchen, diesen politischen Willen zu unterwandern und nicht zum Tragen kommen zu lassen. Also eine erste allgemeine Betrachtung, daß eine bestimmte rückläufige Entwicklung in der Beziehung Region - Staat und Staat - Provinz festzustellen ist! In diesem Falle, glaube ich, müssen wir alle hier uns zu Verteidigern und zu Sprechern der autonomen Zuständigkeiten dieses Regionalrates machen. Wenn wir hier uns nicht einigen, nicht geschlossen vorgehen, könnte es wirklich so werden, daß diese rückläufige Entwicklung fortgesetzt wird, während man hier bei wachsender und aufmerksamer Verfolgung dieser Entwicklung und entsprechendem Entgegenwirken sicher und positive Ergebnisse erreichen und erzielen kann, wie sie tatsächlich von der Provinz Bozen in den direkten Verhandlungen mit Rom in den letzten Wochen und Tagen erreicht worden sind. Auch dies soll hier anerkannt und lobend hervorgehoben werden, obwohl es nicht zur Regel werden sollte und werden müßte, daß man, um das Gesetz in Rom durchzubringen, immer auch dann direkt noch verhandeln muß. Das sollten Ausnahmen sein! Die Regel sollte sein, daß eigentlich das Gesetz durchkommt, ohne daß es einen eigenen, fast möchte ich sagen Pilgerzug nach Rom benö-

tigt.

Es ist aber ein Zweites, was mich mit einer bestimmten Sorge erfüllt: Wenn man aufmerksam die Begründung der Rückverweisung liest und studiert, muß man feststellen, daß hier eigentlich die autonome Region in der Substanz, im Wesen und im Kern getroffen wird. Man beruft sich immer wieder und fortlaufend auf die Staatsgesetze, auf die einheitlichen Kriterien der Staatsgesetze. Wenn dem so ist, wie es hier aus der Begründung hervorgeht, stellt sich für uns eine sehr wesentliche, eine sehr entscheidende Frage, und zwar: Was soll aus der primären Zuständigkeit der autonomen Region werden, wenn der Staat mit Staatsgesetzen so entscheidende, bestimmende Vorschriften erteilen kann, an die sich jede Region halten muß? Dann wird praktisch schleichend aber sicher und früher als man vielleicht vermutet die autonome Region in ihrer primären Gesetzgebung ausgehöhlt und, fast möchte ich sagen, überflüssig gemacht. Es kann doch nicht so sein, daß die primäre Gesetzgebung der Region darin besteht, daß sie sich an alle Staatsgesetze halten muß - das wäre auch im Gegensatz zur Verfassung und zu unserem Autonomiestatut, das Verfassungsgesetz ist -, sondern daß eben die primäre Gesetzgebung darin besteht, daß wir selbst autonom diese uns zu erkannten Kompetenzen und Sachbereiche wahrnehmen und regeln können und dann dürfen und können wir uns nicht einfach an Staatsgesetze gebunden fühlen, soweit sie nicht eben zu jenen Kategorien zählen, welche in

der Verfassung und im Verfassungsgesetz der Autonomie ausdrücklich erwähnt worden sind. Diese generelle Berufung auf Staatsgesetze, wie gesagt, ist zweifelsohne unbegründet und be- stärkt auch den Eindruck, daß man in der Zentralbürokratie die autonome Gesetzgebung der Region oder der Provinz nicht nur nicht positiv sieht, ihr nicht nur nicht positiv gegenübersteht, sondern daß man dieser autonomen Region oder den autonomen Provinzen nicht nur skeptisch gegenübersteht, sondern förmlich ablehnend, daß man auf Schritt und Tritt versucht, hier irgendwie und irgendwo das Haar in der Suppe zu finden, um diese Gesetze, die unser Regionalrat hier nach harter, anstrengender und sehr sachlicher Arbeit verabschiedet hat, wieder zurückzuverweisen.

Deshalb begrüße ich persönlich und ich glaube auch die Mitglieder unserer Fraktion den Beschluß der Regionalregierung, dieses Gesetz im Wege des Beharrungsbeschlusses neu zu genehmigen und zu verabschieden.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Il rinvio di questa legge tanto agognata dalle amministrazioni dei nostri Comuni è stato per noi una amarissima sorpresa. Non possiamo pertanto fare a meno di constatare che nello sviluppo dei rapporti fra Stato ed enti locali, siano esse le Province o le Regioni, si rivela una determinata ed in certo qual modo preoccupante situazione. Tale sviluppo è indubbiamente regressivo e negativo per le

Province e le Regioni autonome. Si deve constatare nuovamente e non senza preoccupazioni il rafforzarsi e l'accentuarsi delle tendenze centralistiche. Per noi non è evidentemente di grande importanza, se tale tendenza va ricercata nella burocrazia e nelle forze politiche, in quanto, se questo sviluppo regressivo è effettivamente da imputare alla burocrazia centrale, spetta comunque agli uomini politici responsabili di fare in modo che non sia la classe politica a ricevere od a eseguire gli ordini dei funzionari, ma che siano i funzionari ad attuare effettivamente la volontà e gli scopi politici espressi dai competenti organi, siano essi le Province, le Regioni o lo Stato. La burocrazia è chiamata a tradurre in realtà la volontà e gli scopi politici e non deve cercare di infiltrarsi con cavilli giuridico-formali nella volontà politica e bloccare la sua pratica attuazione. Quanto detto è quindi una prima considerazione generale che esiste effettivamente un determinato sviluppo regressivo nei rapporti Regione-Stato e Stato-Provincia! In questo credo noi tutti dobbiamo elevarci a difensori e portavoce delle competenze autonome di questo Consiglio regionale. Se non concordiamo su questo punto e non procediamo unitamente questo sviluppo regressivo potrebbe avere ulteriore seguito, mentre seguendo attentamente e reagendo di conseguenza il risultato potrebbe

essere sicuramente positivo, come è stato rilevato dalla Provincia di Bolzano nelle trattative dirette con Roma in questi ultimi giorni e settimane. Questo dato di fatto va riconosciuto e posto in rilievo con soddisfazione anche in questa sede, sebbene non dovrebbe divenire una regola fissa il fatto, che necessitano trattative dirette con Roma per vedere vistate le leggi. Ciò dovrebbe accadere soltanto in casi eccezionali! Di regola la legge andrebbe vista senza dover recarsi a Roma, vorrei dire, con un apposito pollegrinaggio.

Vi è poi un ulteriore punto che mi preoccupa in certo qual modo: Leggendo ed esaminando attentamente la motivazione del rinvio, si deve constatare che la Regione autonoma viene colpita nella sostanza, nella sua parte essenziale e centrale. E' evidente il continuo richiamo alle leggi dello Stato ed ai rispettivi criteri unitari. Se le cose stanno quindi nei termini esposti nella motivazione, sorge per noi un essenziale e decisivo problema: che sarà della competenza primaria della Regione autonoma, visto che lo Stato ha la facoltà di emanare decisive e determinanti norme di legge, alle quali la Regione deve attenersi? Praticamente la Regione autonoma viene così svuotata furtivamente e più celermente di quanto si potrebbe supporre nella sua legislazione primaria, rendendola, vorrei quasi dire, inutile. La legislazione primaria

dell'ente regionale non può certamente consistere in un rigoroso rispetto di tutte le leggi statali, la qual cosa contrasterebbe con la Costituzione ed il nostro statuto di autonomia, che è legge costituzionale. Legislazione primaria significa invece tutelare e regolamentare in modo autonomo le competenze e tutte le materie conferite dallo Stato, per cui non possiamo sentirci vincolati a leggi nazionali, finchè legiferiamo in settori contemplati nella Costituzione e nella legge costituzionale concernente la nostra autonomia. Questo generale richiamo alle leggi dello Stato è indubbiamente, come già detto, infondato e rafforza l'impressione che in seno alla burocrazia centrale la legislazione della Regione o della Provincia non è vista positivamente e che si assume nei confronti di questa Regione autonoma o delle Province autonome un atteggiamento non certamente, cercando ad ogni passo di trovare ovunque possibile il pelo nell'uovo per rinviare questi provvedimenti legislativi, approvati dal Consiglio regionale dopo un difficile, faticoso ed oggettivo lavoro.

Per questo motivo personalmente e credo anche i componenti il nostro gruppo consiliare riteniamo degna di plauso la delibera della Giunta regionale di riapprovare questa legge mediante una deliberazione di conferma.)

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ganz kurz einige Erläuterungen, obwohl sie im wesentlichen Dinge bestätigen werden, die bereits gesagt worden sind. Als Vertreter der Sozialen Fortschrittspartei habe ich gewisse grundsätzliche Bedenken gegen dieses Gesetz geäußert, aber heute geht es - und das hat der Sprecher der S.V.P. schon deutlich gesagt - um etwas mehr; es geht um die Wahrung autonomistischer Prinzipien und hier müssen gewisse Bedenken zurücktreten. Ich kann nur unterstreichen was der Vorredner gesagt hat, daß die Sorge uns bewegen müßte hinsichtlich einer gewissen Entwicklung, welche die autonomen lokalen Organisationen beschränken will. Das ist das Entscheidende! Deshalb kann ich nur unterstreichen, daß ich es richtig finde, daß man hier den Beharrungsbeschluß durchsetzt, daß man hier klar die Rechte wahrt, welche eine autonome Region hat und daß man eine Entwicklung von vornherein erkennt und sie auch bekämpft, wenn sie sich dahin richten sollte, durch verschiedene Manipulationen der Zentralbürokratie die bundesstaatliche, wollen wir sagen, regionale Entwicklung auch in unserem Staat zu verwässern oder aufzuhalten. Es ist sehr klar gesagt worden, welche Ziele dabei verfolgt werden. Es ist auch gesagt worden, daß die Gefahren in dieser Auseinandersetzung liegen. Ich glaube, ich brauche nicht länger darüber sprechen. Ich möchte nur betonen, daß ich namens der Sozialen Fortschrittspartei Südtirols absolut die autonomistische Haltung, die ich immer eingenommen habe, auch in die-

sem Falle bekräftige, die Bedenken zu gewissen Unschönheiten dieses Gesetzes zurückstelle, um dem Prinzip einer möglichst geschlossenen Front zur Wahrung der autonomen Rechte unserer Region zum Durchbruch zu verhelfen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Brevemente alcune illustrazioni, sebbene con esse confermerò in sostanza quanto è già esposto. Come rappresentante del partito socialprogressista ho espresso determinati ed essenziali dubbi contro questa legge, ma oggi trattasi, - come è stato detto chiaramente dal portavoce del S.V.P. - di un qualche cosa di più; trattasi della tutela dei principi autonomistici, per cui certi dubbi vanno fugati. Posso soltanto sottolineare quanto detto dall'oratore che mi ha preceduto, che la preoccupazione riguardo un certo sviluppo, tendente a limitare le organizzazioni autonome locali, ci dovrebbe destare. Questa è la cosa determinante! Posso soltanto porre in rilievo, come mi sembra giusto di riapprovare il provvedimento a tutela dei diritti di una Regione autonoma e per conoscere in tempo e per poter affrontare uno sviluppo, qualora questo venisse proteso, per mezzo di certe manipolazioni della burocrazia centrale di ostacolare o contenere nel nostro stato lo sviluppo regionale. E' stato chiaramente detto quali siano le mete che si

perseguono, nonchè i pericoli di questi contrasti, per cui credo di non dover soffermarmi ulteriormente su questo punto. Vorrei soltanto sottolineare che a nome del partito socialprogressista sudtirolese rafforzamento assolutamente, anche in questo caso, la mia posizione autonomistica, da me sempre sostenuta, ponendo in secondo piano gli errori di bellezza di questa legge, per contribuire a far valere, con un fronte compatto, il principio della tutela dei diritti autonomistici della nostra Regione.)

(Assume la Presidenza il Presidente Nicolodi).

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, anch'io molto brevemente senza entrare nel merito della legge, che è già stata ampiamente discussa alcuni mesi fa durante l'approvazione originaria da parte del Consiglio, ma per manifestare anche la preoccupazione del mio gruppo sui facili rinvii da parte del Governo, specialmente quando si tratta di leggi del personale. La provincia di Trento ha avuto recentemente rinviate due leggi che riguardavano il personale, con motivazioni che non ci hanno convinto, come non ci convincono le motivazioni che sono state adottate per rinviare questa legge sui dipendenti dei comuni e dei

segretari comunali della Regione. Ci sembrano motivazioni che vorrei definire pignole; si vede che la burocrazia ha messo la sua parte e non so se il Consiglio dei Ministri abbia esaminate queste osservazioni, le abbia fatte proprie e abbia respinto la legge in base a queste motivazioni. Io sono convinto che è necessario che ci sia il controllo del Governo, che peraltro è previsto dal nostro Statuto, quindi non sono qui per dire che il Governo deve approvare tutte le leggi che il Consiglio regionale e i Consigli provinciali approvano, ma dico però che certe motivazioni abbastanza forzate ci lasciano perplesso e ci preoccupano, e in questo senso condivido le osservazioni che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, i quali unanimemente hanno lamentato una certa resistenza, una certa ricerca forse del pelo nell'uovo nel rinviare le leggi. Una legge questa peraltro che era urgente, una legge che era attesa dai dipendenti comunali e che io mi auguro questa volta possa essere approvata. Vorrei in questo senso qualche assicurazione da parte dell'assessore, in quanto per esempio l'osservazione contenuta nel rinvio del Governo per quanto riguarda l'art. 55 non vorrei che fosse un motivo di nuovo rinvio, nel cui caso evidentemente la legge rischierebbe addirittura di cadere, perchè la cosa andrebbe molto per le lunghe, anche se non si an-

drebbe ancora alla Corte costituzionale, perchè qualche modifica è stata fatta.

Comunque, con queste osservazioni e con queste perplessità il mio gruppo voterà a favore delle modifiche e quindi a favore dell'intera legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente e signori colleghi, non credo sia necessario riaprire il dibattito su una legge che pure ha una notevole importanza. Io prendo la parola per ribadire il nostro atteggiamento nei confronti di questa legge, che, anche se modificata, mantiene la sua sostanza, che dal nostro punto di vista è assolutamente negativa. Colgo anche l'occasione per rilevare che non penso si devva gridare allo scandalo quando il Governo rinvia qualche legge. E' toccato in questo ultimo periodo a diversi provvedimenti di legge, sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento che al Consiglio regionale, ma a me pare che in questo caso il Governo faccia nient'altro che il suo dovere. Il continuare a sostenere che quando il Governo rinvia un provvedimento di legge lo fa per ledere i diritti dell'autonomia, lo fa per comprimere, lo fa in sostanza per esprimere un dissenso non sufficientemente motivato, a me pare una osservazione priva di fondamento, e non sempre accettabile. Come ho avuto

occasione di affermare anche in Consiglio provinciale a Bolzano non tocca certo alla mia parte esprimere giudizi a favore di questo o di altri governi, tutt'altro; a me pare anche che non si possa accettare come un dato di principio il fatto che quando il Governo si esprime, come ha diritto e dovere di esprimersi, nei confronti dei provvedimenti di legge che vengono emanati in Provincia e in Regione, debba essere accusato per forza di lesa maestà dell'autonomia regionale o provinciale. Non mi pare di aver ascoltato sufficienti e serie ragioni a sostegno di questa tesi e anzi io trovo che alcune delle osservazioni fatte dal Governo sono assolutamente pertinenti. Ma insomma dobbiamo smetterla di ritenere, secondo il nostro modo di concepire l'autonomia, di essere i depositari del verbo assoluto, dobbiamo smetterla di ritenere che abbiamo il dovere in ogni caso, quando esprimiamo dei provvedimenti di legge, di essere ritenuti intoccabili e assolutamente insindacabili. Ci sono dei provvedimenti di legge che ovviamente non rispecchiano esigenze che il Governo può valutare giuste, ed è giusto che le respinga. Come è giusto che, allorchè una legge nazionale è in contrasto con la legge che stiamo varando, venga tutelata da parte del governo la legge nazionale. E sia una volta per tutte stabilito che i privilegi, come succede purtrop-

po troppo spesso in certi provvedimenti di legge e questo è uno di questi provvedimenti, i privilegi a favore di certi dipendenti, siano essi provinciali o dei comuni vengano alla fine ridimensionati e tenuti nella considerazione che essi debbono avere! Insomma, l'osservazione che riguarda i segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali per dieci anni, a differenza di quelli della provincia di Trento, hanno diritto a partecipare a concorsi per diventare segretari comunali senza possedere un titolo di studio equivalente a quello dei segretari comunali della provincia di Trento, mi sembra più che logico e giusto. Ma io spero che si arriverà almeno all'anno 2000 a poter considerare questa Regione in tutte le sue località, in tutti i suoi istituti, una Regione dove tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e naturalmente gli stessi doveri. E' ora di smetterla di considerare la provincia di Bolzano una specie di recinto nel quale è possibile comunque trovare la maniera di privilegiare determinate categorie di cittadini, solo perchè parlano una lingua diversa! Io credo che quando il Governo fa osservazioni in questo senso è più che nel suo diritto e abbiamo il dovere noi di recepirne evidentemente i suggerimenti e i miglioramenti. Che poi a un dato momento, da parte della Giunta regionale sia il caso di insistere, sia il caso di prendere contatti tempestivi,

perchè le proprie leggi vengano considerate, ampiamente illustrate e valutate nella giusta luce che esse meritano, questo è un compito che evidentemente fa parte dei doveri della Giunta regionale e che io mi auguro esso venga svolto. Ma venire in un'assemblea a dire che il Governo ha respinto una legge e quindi il Governo praticamente è in guerra con la Regione e con la Provincia, questo io lo trovo un po' infantile. Ciò, nonostante, evidentemente la sostanza di questa legge non è mutata dalle poche modifiche che sono state apportate e soprattutto per quanto concerne in particolare l'applicazione di essa nella Provincia di Bolzano non ci trova assolutamente d'accordo, e quindi noi, come abbiamo respinto la prima legge, respingeremo anche questa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, molto brevemente, anche per sottolineare da parte del mio gruppo la sua adesione formale e sostanziale a questo disegno di legge, che viene riproposto con qualche modifica, elaborata dopo che si è approfondito il valore delle osservazioni fatte dal Governo, dopo che la Giunta e la commissione hanno definito alcuni suoi aspetti. Non mi intendo soffermare sul valore della nostra autonomia, vale a dire seguendo un pochino il senso che è

venuto fuori dal dibattito questa mattina, dove mi pare che l'attenzione dei vari gruppi si sia anche giustamente incentrata in particolare sul motivo di difesa dell'autonomia e quindi nella dichiarazione anche si una protesta di fronte ad alcuni atteggiamenti del Governo che rinvierebbe troppo spesso le leggi. E' evidente che su questo principio, seguendo questa impostazione, anche noi dobbiamo dichiarare di prestare sempre la massima attenzione, acchè siano rispettati i principi e i valori della nostra autonomia, in un confronto che deve essere sempre più attento e preciso, alla difesa non solo di quelli che sono gli aspetti giuridici, ma anche di quelli che sono taluni aspetti politici molto delicati e molto gravi, che stiamo attraversando e che stiamo vivendo. Ma non voglio qui entrare in polemica o aprire un discorso nuovo che non produrrebbe alcun risultato. Nel merito della legge noi ribadiamo ancora la nostra adesione, la riteniamo un provvedimento importante, in quanto è un ulteriore adempimento verso una soluzione, verso una indicazione che la legge di riforma dello statuto pone e che riguarda lo stato giuridico dei segretari comunali e in questo caso anche dei dipendenti. Noi diamo tutta l'importanza a questa innovazione straordinaria, che viene introdotta nell'ambito dell'ordinamento nazionale e non vi è dubbio che stiamo assisten-

do a una fase di assestamento di tutta la gerarchia dei comuni, di tutto il ruolo della funzione dei comuni. Ed è in questo quadro anche che dobbiamo esaminare il valore o l'importanza di quelle che sono talune innovazioni anche se non completano un quadro politico e amministrativo come quello che deriva da un nuovo assetto, che stiamo andando a ricercare per le autonomie locali. A questo proposito forse sarà anche importante conoscere o che ci sappia dare l'assessore qualche breve indicazione su quelli che sono i propositi dell'amministrazione per portare avanti alcune importanti indicazioni che emergevano da impegni anche portati qui, come quel convegno che riguarda per esempio la funzione-ruolo degli enti locali, cioè di tutte quelle altre iniziative che senza dubbio stanno per coinvolgerci e che dovrebbero essere tali da ricercare, da definire un assetto adeguato a una realtà nuova e moderna degli enti locali. Ed è questo che mi auguro che, anche attraverso prossimi provvedimenti legislativi, noi si sia nelle condizioni di poter dibattere, di poter esaminare e di poter portare a proposta concreta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' mio dovere, nel rispondere ai colleghi che sono

intervenuti nella discussione, fare alcune dichiarazioni che spieghino al Consiglio che cosa è successo, quale è stato l'iter di questa legge, che ha trovato notevoli difficoltà in sede governativa. Dico fra parentesi che soltanto il Ministero degli interni aveva fatto qualche cosa come venti pagine di rilievi a questa legge. Ma la cosa personalmente non mi scandalizza, considerato che questa legge pone in atto una modificazione radicale, sostanziale dell'ordinamento dei comuni, nello stesso momento in cui toglie il segretario comunale, che è il capo degli uffici, che è l'ufficiale rogante, che è il notaio del Consiglio comunale, lo toglie dall'ordinamento dello Stato e lo comunalizza e lo mette alle dipendenze del Comune. E non è soltanto un trasferimento di competenze, non è soltanto un trasferimento dello stato giuridico e del personale dei segretari comunali che viene in considerazione; è qualcosa di più. L'altra volta, quando abbiamo parlato di questo argomento, abbiamo fatto presente che questo è un atto che si inserisce in una maggiore compenetrazione dello spirito autonomistico dei comuni. Perché effettivamente non poteva rispondere ai principi autonomistici che il capo dell'amministrazione del personale e che ha tante altre competenze come segretario comunale, dipendesse dall'organo diverso da quello che è il Consiglio comunale autonomo. Ora, di fronte a questi rilievi, che ab-

biamo potuto conoscere precedentemente al rinvio, abbiamo fatto tutto quanto quello che si poteva fare nei contatti governativi, contatti che non si sono limitati a colloqui con alti funzionari, consiglieri di stato o avvocati dello Stato, prefetti, che fanno parte delle equipe giuridiche di consulenza e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli interni e del Ministero delle regioni, ma contatti che si sono poi conclusi anche con un lungo colloquio con il ministro Molino, che è colui il quale in ultima analisi dà il visto alla legge, colui che porta al Consiglio dei Ministri la proposta di rinvio della legge. E questa legge è andata al Consiglio dei Ministri per una riunione di mezz'ora con alcune altre brevissime cose che sono state considerate, proprio per dare rilievo alla materia che veniva in discussione. Ora le modifiche apportate al testo della legge in oggetto si sono rese necessarie per poter permettere la più sollecita entrata in vigore della legge, cercando di eliminare i motivi che hanno formato oggetto dei rilievi governativi. Due sono stati i rilievi. Non discuto sulla urgenza, di questa se ne rendono conto tutti, il Consiglio regionale penso si renderà conto che gli effettivi dei segretari comunali in provincia di Trento e in provincia di Bolzano sono ridotti alla metà o a meno della metà, che gli stessi commis-

sari del governo di Trento e di Bolzano sono preoccupatissimi di fronte a questa situazione di carenza di segretari comunali e anch'essi fanno presente la necessità e l'urgenza dell'entrata in vigore di questa legge per poter fare i concorsi, per poter mettere un po' d'ordine in questa materia, che tocca tutto l'andamento dei comuni. Due sono stati i rilievi, e tutti relativi alla normativa di carattere economico. Questa è stata una soddisfazione in fondo, perchè la struttura della legge, - come cioè è stata disciplinata la parte che riguarda i segretari comunali, il nuovo ordinamento, gli esami, la patente del segretario, - è stata accettata, non ci sono stati motivi di rilievo. La prima riguarda la misura dell'indennità di buona uscita, e la seconda riguarda la recezione nella legge di accordi sindacali di categoria, condizionando l'autonomia comunale al rispetto dei minimi garantiti dagli accordi medesimi. Per formulare il primo rilievo, il Governo si appoggia alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, relativa a norma in materia previdenziale per il personale degli enti locali, che all'art. 17 fa assoluto divieto agli enti locali di concedere trattamenti previdenziali e pensionistici, aggiuntivi di quelli dovuti dagli enti previdenziali, cui il personale è iscritto per legge. Ora l'intenzione del legislatore regionale era di uniformare

il trattamento dei dipendenti comunali, segretari compresi, a quello già in vigore per i dipendenti della Regione e delle due Province, oltre che di altri enti pararegionali. Questa normativa fissa la misura dell'indennità di buona uscita in ragione di una mensilità per ogni anno di servizio, contro quanto previsto dall'ente presso il quale sono iscritti i dipendenti comunali e i segretari comunali, cioè l'INADEL, che prevede un quindicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua pensionabile, il che significa praticamente il 64-65% dell'ultimo stipendio. Ora su questo problema il Governo ha ritenuto che la potestà della Regione sia limitata non dal principio dell'ordinamento, ma dai principi delle leggi, per cui la potestà legislativa della Regione prevista all'art. 65 dello Statuto di autonomia, per quanto riguarda la misura dell'indennità di buona uscita dei dipendenti e dei segretari comunali, non può eccedere i limiti fissati dalla vigente legislazione statale in materia. E qui allora si è inserita una lunga discussione sulla natura della competenza regionale ex art. 65. Noi legiferiamo in base all'art. 65 dello Statuto, il quale dice che l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salvo l'osservanza dei principi generali, che potranno essere stabiliti dalla legge regionale, rispettivamente dalla

legge n. 118 dello Stato, che detta principi, in base ai quali noi prevediamo alla comunalizzazione dei segretari comunali. Il problema se la competenza regionale a stabilire i principi generali in materia di ordinamento del personale dei comuni, ex art. 65, sia primaria o secondaria, cioè se debba mantenersi entro i limiti dei principi dell'ordinamento e dei principi della legge, non trova soluzione nello Statuto e deve essere risolta dall'interprete. Sembrerebbe strano anzitutto, - e qui svolgo quelle considerazioni che ho svolto naturalmente, senza molto successo, per la verità, in sede governativa -, sembrerebbe strano che l'art. 65 dello statuto, oltre alle categorie ben riconosciute e studiate nell'ordinamento dei principi delle leggi, abbia voluto creare una terza categoria di principi, subordinati a questi ultimi, e a loro volta costituenti limiti per la facoltà regolamentare autonoma dei comuni. Inoltre non si può ignorare che la legge 11 marzo 1972 n. 118, che attua e rende concrete alcune norme dello statuto, nel titolo VI° relativo al passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni, crea per detti segretari un sistema completamente nuovo ed opposto a quello vigente nel resto della repubblica. Infatti nella nostra Regione i segretari sono impiegati comunali, disciplinati dai comuni nella loro autonomia e soggetti ad organi comunali ed ora organi regionali e pro-

vinciali; nelle restanti regioni della repubblica i segretari invece sono statizzati e amministrati, secondo un profilo unitario, da organi governativi in parte centrali e in parte locali. Ora se si dovesse accettare la tesi che i principi ai quali deve sottostare la legge regionale sui segretari comunali sono principi delle leggi, si avrebbe che la communalizzazione voluta dal Costituente e attuata dalla legge 118 del '72 dovrebbe essere stabilita con legge regionale, la quale dovrebbe uniformarsi ai principi delle vigenti leggi dello Stato, tutte improntate al principio opposto alla statizzazione, il che sarebbe assurdo e renderebbe impossibile la formulazione di una legge regionale. La nostra convinzione quindi è che la potestà regionale, ex art. 65 del nuovo statuto, deve sottostare soltanto ai limiti dei principi dell'ordinamento. Ecco. E questo è il nostro ragionamento: se la nostra legislazione ha carattere primario, allora noi non siamo tenuti ad osservare le disposizioni dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968; se, viceversa, la natura della nostra competenza è di carattere concorrente, noi siamo tenuti ad osservare i principi dell'ordinamento giuridico e anche i principi della legge dello statuto, cioè di quella legge n. 152 che fa divieto ai comuni di integrare i trattamenti previdenziali previsti dall'INADEL. I colloqui avuti in sede romana, in relazione ai rilievi mossi con i rappre-

sentanti del Governo, segnatamente a questo problema, ci consigliano, data l'intransigenza dimostrata, di modificare nel senso già approvato dalla commissione legislativa i testi degli artt. 28 e 36, impegnandoci, a nome della Giunta regionale, a presentare un disegno di legge ad hoc, sostenendo su tale problema la competenza primaria della Regione a legiferare nel solo rispetto dei principi dell'ordinamento. Questa modifica della legge si rende necessaria per poter accelerare l'entrata in vigore e non arrecare ulteriori disagi soprattutto alle amministrazioni comunali, oltre che alle categorie dei lavoratori interessati.

Al secondo rilievo governativo che interessa gli artt. 28, 30 e 49 si è ritenuto di poter ovviare con la nuova formulazione data all'art. 28, con la soppressione dell'art. 30, già recepito nel nuovo testo dell'art. 28 e introducendo, oltre che una modifica formale per l'art. 49, anche una tabella, che altro non fa che ridurre a cifre quanto già previsto nel vecchio testo, - il vecchio testo si riferiva ai livelli retributivi dell'accordo ANCI, però le cifre erano le stesse -, limitando la validità della tabella stessa alla prima applicazione della legge, perchè se non ci sarebbe alcuna normativa; una volta inseriti nei ruoli comunali, ai segretari comunali della Regione, deve essere automaticamente estesa la normativa previ-

sta per il rimanente personale comunale, trattamento economico e progressione di carriera, compresi. Il governo nel suo rilievo ha sostenuto che i predetti articoli erano lesivi dell'autonomia comunale, garantita sia dall'art. 65 dello statuto, sia dall'art. 128 della Costituzione. Ora ci sembra chiaro che anche una legge che detti solo principi, limita con ciò stesso l'autonomia dei comuni; il fatto poi che si recepiscono in una legge accordi sindacali nazionali di categoria non si riteneva che potesse formare oggetto di rilievo; si trattava infatti di accordi, conclusi sotto il patrocinio dello stesso Ministero degli interni e accordi che poi avevano trovato rispondenza in sede locale in provincia di Trento in un accordo fra le categorie sindacali interessate e le rappresentanze UNCEM che hanno circa l'80% dei comuni e ANCI; in provincia di Bolzano in accordi particolari fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. La modifica apportata all'art. 28 riteniamo sia rispettosa ugualmente dell'autonomia comunale, come era nella prima formulazione; comunque, in questo caso essa prevede che gli accordi ai quali fanno riferimento sono quelli formati a livello provinciale fra le rappresentanze dei comuni e dei sindacati dei dipendenti comunali, e la formulazione delle parole "sulla base degli

accordi" non pone ai comuni limiti al di sotto o al di sopra dei quali andare nella determinazione del trattamento economico e la progressione di carriera. La più recente legislazione statale in materia di riordino della pubblica amministrazione, e precisamente la legge 22 luglio 1975, n. 382, prevede all'art. 9 che il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato è stabilito sulla base degli accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Ed ancora che gli accordi sono triennali. Anche lo Stato ha accettato, quindi, per i suoi dipendenti il nuovo sistema di contrattazione triennale e di fissazione degli stipendi sulla base degli accordi sindacali.

Concludendo: le modifiche. Noi riteniamo che peggiorino il testo precedente, anche perchè per quanto si riferisce all'indennità di buona uscita, nulla toglie ai dipendenti e ai segretari comunali, perchè non avevano cifre maggiori; e la presentazione di un disegno di legge che abbiamo preannunciato in proposito, con decorrenza analoga, non dovrebbe recare loro nè danno nè pregiudizio. In queato senso la commissione ha approvato quelle modifiche che la Giunta regionale aveva presentato, salvo quella di cui all'art. 55, di cui ha accennato anche il collega Avancini. Posso rassicurarlo però, che aver mantenuto il periodo decennale di degenza al titolo di studio non può

firmare oggetto di rilievi governativi, in quanto non era tra i rilievi, ma era fra le osservazioni fatte in particolare dai colleghi cons. Gamper, Pruner, Avancini, Ricci, ecc. che sono intervenuti sui rilievi governativi e sul sistema adottato dal governo in questi ultimi tempi rispetto a leggi della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano. Devo dire che per parte nostra, e senza entrare nel merito della questione che ci porterebbe molto lontano, per parte nostra, come rappresentanti della Regione, abbiamo seguito la legge fino in fondo, come ho detto prima, attraverso ampi colloqui con funzionari responsabili e anche con rappresentanti governativi, il Ministro Morlino. Evidentemente seguirò ancora la legge nella speranza e nell'augurio che effettivamente non possano sorgere altre difficoltà; certo si trattava di una legge veramente innovativa in campo nazionale e che è stata guardata probabilmente con la lente di ingrandimento. Ma il dovere nostro l'abbiamo fatto al riguardo e sotto questi aspetti ci sentiamo tranquilli.

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Io vorrei proporre al Consiglio di dare per letti gli articoli che non sono stati modificati;

questa prassi ha già dei precedenti a livello di Consiglio regionale e anche a livello di Consiglio provinciale di Bolzano. Se non vi sono obiezioni io leggo il numero dell'articolo, chiedo se qualcuno desidera prendere la parola, e senza leggerlo lo metto in votazione.

Allora rimane così concordato.

Art. 1: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art. 2: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art. 3: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art. 4: è approvato a maggioranza, con 4 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 5: è approvato a maggioranza, con 2 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 6: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art. 7: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 8: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 9: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 10: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 11: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 12: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 13: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 14: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 15: è approvato a maggioranza,

con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art.16: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art.17: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art.18: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art.19: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art.20: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art.21: è approvato a maggioranza, con 7 astenuti.

Art.22: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 4 astenuti.

Art.23: è approvato a maggioranza, con 1 voto contrario e 3 astenuti.

Art.24: è approvato a maggioranza, con 3 astenuti.

Art.25: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art.26: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 27

I Comuni debbono prevedere nel regolamento organico la concessione di un equo indennizzo al dipendente, il quale per causa di servizio abbia perduto in tutto o in parte la sua capacità lavorativa, nonchè la concessione al personale, che cessa dal servizio per qualunque causa, di una indennità di buonuscita in base alla vigente legislazione in materia.

Chi chiede la parola sull'art. 27? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 28

Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla natura e all'

importanza del servizio e alla giusta proporzione fra il trattamento economico delle varie qualifiche, tenendo conto che lo stipendio del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio del personale del Comune.

Spetterà ai regolamenti comunali seguendo i criteri di cui al comma precedente stabilire il trattamento economico iniziale spettante alle diverse qualifiche e la progressione economica della retribuzione sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni delle province di Trento e Bolzano con le organizzazioni sindacali locali del personale dei Comuni.

Chi chiede la parola su questo articolo? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, il collega nostro di gruppo Ricci ha

già sostenuto giustamente la tesi che con questo disegno di legge, pur evidentemente formulato sulla scorta delle osservazioni che hanno motivato il rinvio da parte governativa, è peggiorativo rispetto al precedente. Ora uno degli aspetti, a mio modo di vedere, più gravi è quanto contenuto in questo articolo, dove si toglie qualsiasi riferimento sia sul piano della normativa in sé e per sé, sia anche per quanto riguarda la normativa di carattere economico, alla contrattazione che avviene in campo nazionale. Io non metto in discussione il fatto che i consigli comunali abbiano una loro autonomia di decisione, ma è chiaro che ad un certo momento se si imbrocca una strada e si dice che la autonomia si esercita nell'ambito per lo meno di determinati parametri, che sono quelli contenuti nei contratti di categoria, mi pare che non si possa pensare di costituire una isola a sé stante, rispetto al contesto nazionale. Direi che questo aspetto è gravissimo rispetto alla situazione esistente, e il togliere qualsiasi riferimento alla contrattualistica nazionale per fare esclusivo riferimento alla contrattualistica, - e uso questa parola impropriamente, ma è una parola che rende sufficientemente l'idea -, a mio modo di vedere è un aspetto estremamente grave, per cui il gruppo socialista vota decisamente contro una impostazione di questo tipo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich glaube, daß Herr Kollege Manica sich vollständig täuscht. Wenn die Kategorien sich nicht nach den Ergebnissen richten werden, die die Gemeindesekretäre auf nationaler Ebene auch aushandeln, ich glaube, das zu glauben, ist eine Utopie. Deshalb sehe ich den Einwand, den er bringt, einfach als nicht gegeben.

(Credo che il collega Manica sia completamente fuori strada e ritengo un'utopia credere che le categorie non si adegueranno pure ai risultati delle trattative nazionali dei segretari comunali. La sua osservazione mi appare pertanto priva di fondatezza.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessoreenti locali - D.C.): Nelle mie dichiarazioni di prima avevo citato la legge 22 marzo 1972, n. 382, che porta norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Questa è una legge molto importante, perchè ha introdotto norme di principio interessantissime sull'ordinamento regionale, però ha riguardato anche l'organizzazione della pubblica amministrazione. Per la prima volta questa normativa prevede all'art. 9 che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato è

stabilito sulla base di accordi formati con organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale. Questo naturalmente si riferisce alla sede nazionale, ed è giusto che il riferimento venga fatto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. La legge n. 70 del parastato, quella del marzo di quest'anno, invece che il trattamento economico di attività per tutti i parastatali, ivi compresa all'art. 26 la determinazione delle classi di stipendio ecc. ecc., sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante D.P.R. emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale, di cui all'art. 28 successivo. Ci sono quindi due importanti precedenti e su questa scia si inserisce anche la nostra legge. Il fatto poi che si faccia riferimento agli accordi sindacali di carattere provinciale non deve preoccupare, credo che non dovrebbe preoccupare tanto meno il cons. Manica, che è sindacalista di estrazione; il cons. Manica sa bene che proprio per l'applicazione dell'accordo ANCI in provincia di Trento c'è stato un accordo notevole fra i sindacati, la federazione, l'UNCEM e altri, e in provincia di Bolzano c'è stato uguale accordo fra il consorzio dei comuni e le organizzazioni sindacali, la federazione. Sulla base di questi accordi poi i singoli comuni hanno proceduto

alla modifica del loro ordinamento e del trattamento economico. Quindi, effettivamente non c'è la preoccupazione sottolineata dal cons. Manica, almeno io veramente non la vedo. Anche perchè, parliamoci chiaro, le organizzazioni sindacali su quale base faranno questo accordo provinciale se non sulla base nazionale, ciò che è praticamente avvenuto? E se in questa trattativa c'è poi un margine particolare accettato, condizionato, trattato con le organizzazioni sindacali, penso sia un fatto positivo. Penso sia un fatto positivo non riprendere pedissequamente un accordo nazionale, fatto evidentemente per tutto il territorio nazionale, ma poter anche trattare certe cose in sede locale. E difatti ci sono delle cose in questi accordi, che si differenziano dalla sede nazionale...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ecco, e in questo senso voglio dire non è per niente rinnegato l'accordo nazionale; l'accordo nazionale costituisce comunque sempre la base delle trattative, perchè riguarda tutta la categoria. In questo senso io ho presentato un emendamento, per togliere la parola "locali" e mettere "provinciali", perchè nei contatti, che abbiamo avuto in questi giorni con i rappresentanti sindacali, si è espressa

La preoccupazione che questa parola "organizzazioni sindacali locali" potesse far pensare a una organizzazione che si viene a creare paese per paese. Ecco, per togliere questa preoccupazione, per chiarire meglio una situazione, che non era certo nelle nostre ipotesi, ho presentato un emendamento per sostituire la parola "locali" con "provinciali".

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento presentato, cioè la parola "locali" all'art. 28, penultima riga, viene sostituita con "provinciali". Metto in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza, con 9 astenuti.

Metto in votazione l'art. 28: è approvato a maggioranza con 10 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 29: è approvato a maggioranza, con 10 astenuti.

Art. 30: è abrogato.

Art. 31: è approvato a maggioranza, con 10 astenuti.

Art. 32: è approvato a maggioranza, con 10 astenuti.

Art. 33: è approvato a maggioranza, con 2 voti contrari e 9 astenuti.

Art. 34: è approvato a maggioranza, con 2 voti contrari e 8 astenuti.

Art. 35: è approvato a maggioranza, con 2 voti contrari e 7 astenuti.

Art. 36

Si applicano ai segretari comunali le norme del Titolo I° che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

Chi chiede la parola sull'art. 36? La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Volevo solamente pregare il signor assessore se volesse precisare gli intendimenti della Giunta per questo trattamento che, sulla base delle osservazioni del governo, è stato soppresso dalla nostra legislazione. Mi sembra che nel colloquio con le organizzazioni sindacali la Giunta abbia assunto l'impegno di proporre un disegno ad hoc per distribuire equamente fra i vari comuni l'onere che fa carico alla liquidazione dei segretari. Cioè il discorso è doppio: la liquidazione ai dipendenti comunali, pertanto anche ai segretari, e la distribuzione dell'onere derivante per l'intero periodo di servizio prestato. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'art. 36 ha seguito le sorti dell'art. 27, ed è accantonato il problema in attesa della presentazione di un disegno di legge che abbiamo già com

pilato, che abbiamo già fatto vedere anche alle organizzazioni sindacali in tre ipotesi, sulle quali poi ci sarà discussione, prima di andare in Giunta e in commissione, e che evidentemente riprenderà questo tema che è stato oggi tolto. Ecco, quindi, tutto quanto il problema, salvo la formazione del principio del diritto all'indennità di buona uscita, tutto quanto il tema e anche quello della ripartizione fra i comuni vengono rimandati a un'altra sede legislativa.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 36: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 10 astenuti.

Art. 37: è approvato a maggioranza, con 2 contrari e 9 astenuti.

Art. 38: è approvato a maggioranza, con 4 contrari e 4 astenuti.

Art. 39: è approvato a maggioranza, con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 40: è approvato a maggioranza, con 2 contrari e 6 astenuti.

Art. 41: è approvato a maggioranza, con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 42: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

Art. 43: è approvato a maggioranza, con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 44: è approvato a maggioranza con 3 contrari e 7

astenuti.

Art. 45: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 7 astenuti.

Art. 46: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 47: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 48: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 49

Spetterà al Consiglio comunale stabilire il trattamento economico iniziale del segretario tenendo conto delle condizioni economiche locali e dell'importanza che il servizio assume nel Comune.

Il detto trattamento dovrà essere onnicomprensivo e, in sede di prima applicazione della presente legge, non potrà superare il trattamento previsto dall'allegata tabella.

La progressione economica del segretario seguirà quella dei restanti impiegati comunali.

Tabella C)

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE ONNICOMPRESIVO DEI SEGRETARI
COMUNALI. -

Classe Comune	Qualifica dei Segretari comunali	Trattamento economico
IV	Segretario comunale	3.750.000
III	Segretario comunale	4.500.000
II	Segretario generale di II^ classe	6.000.000
I	Segretario generale di I^ classe	8.100.000

Chi chiede la parola all'art. 49? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 50: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 51: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 52: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 53: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 54: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 55

Per la durata massima di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai concorsi per l'assunzione in ruolo dei segretari comunali di IV^a classe della provincia di Bolzano possono partecipare anche coloro, i quali sono in possesso del titolo di studio della licenza di scuola media superiore, purchè abbiano partecipato con profitto, ai sensi dell'articolo 41, al corso di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 39 e superato l'esame previsto dall'articolo 38 della presente legge.

I candidati, i quali, anche successivamente, non abbiano

conseguito la laurea in una delle discipline di cui all'articolo 38, potranno espletare le loro funzioni solo in Comuni che appartengono alla III^a o IV^a classe della provincia di Bolzano.

Chi chiede la parola all'art. 55? Nessuno.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 6 contrari e 3 astenuti.

Art. 56: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 57: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 58: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 59: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 60: è approvato a maggioranza con 6 contrari e 3 astenuti.

Art. 61: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 62: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 63: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 64: è approvato a maggioranza con 6 contrari e 3 astenuti.

Art. 65: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 66: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 67: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 67 bis- è approvato a maggioranza con 2 contrari e 7 astenuti.

Art. 68: Su questo articolo la parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Per chiedere un chiarimento, che forse anche può sembrare superfluo. Qui si prevede un onere di 40 milioni per i corsi. Dato che la legge è stata rinviata, non è entrata ancora in vigore e quindi passerà del tempo prima che la legge stessa entri in vigore, si giustifica ancora la spesa nella misura così come è stata messa nell'art. 68, oppure può essere prevista una qualche modificazione?

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Nella legge che adesso non trovo, prevede che le spese riguardanti il corso effettuato dalla provincia di Bolzano, anche se già effettuato, vengano rimborsate dalla Regione. Quindi, questo è l'importo relativo a quel corso che è cominciato nel settembre dell'anno scorso e che è finito nell'agosto di quest'anno, e l'importo è proprio questo.

PRESIDENTE: Metto in votazione

l'art. 68: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 7 astenuti.

E' stato presentato un emendamento per la introduzione della clausola d'urgenza:

"La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto d'autonomia".

Faccio presente che perchè la clausola possa entrare in vigore ci vogliono la metà più uno dei consiglieri assegnati al Consiglio; quindi ci vogliono almeno 36 voti perchè la clausola possa entrare in vigore.

Metto in votazione l'emendamento che contiene la clausola d'urgenza: è approvato con 42 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Allora prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 54 - maggioranza richiesta 28

sì 42

no 8

schede bianche 4.

La legge è approvata.

Volevo comunicare, prima di togliere la seduta di stamattina, che sono stato sollecitato di convocare il capigruppo per il punto 3) dell'ordine del giorno che riguarda la designazione di due membri dell'organo regionale di riesame dei bilanci. Se i signori

capigruppo sono d'accordo potremmo fare alle 14.30, oggi. C'è Giunta, allora alle 15 sono convocati i capigruppo e alle Ore 15.30 riprenderà la seduta del Consiglio.
La seduta è sospesa e riprende alle 15.30.

Ore 12.25.

Ore 15.40.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Passiamo al punto 2) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 31:

In data 17 ottobre 1975 la II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge, già approvato dal Consiglio regionale nella sessione ordinaria estiva e rinviato dal Governo in data 6 settembre c.a.

L'Assessore competente dott. prof. Molognoni ha illustrato una serie di considerazioni, contenute in una nota inviata a tutti i membri della Commissione e che si allega alla presente relazione. Su detta relazione si è svolto un ampio dibattito da parte di tutti i membri, giungendo alla conclusione di accogliere le considerazioni in essa contenute.

Con riferimento ai rilievi governativi la Giunta propone una nuova dizione del secondo comma dell'articolo 9, che elimina ogni riferimento all'ammenda e concentra la competenza prevista per l'Ispettorato nella persona del Capo dello stesso.

Inoltre la Giunta, in accoglimento del rilievo governativo propone un nuovo testo della voce 30) della tariffa comprendente anche l'ipotesi della voce 32), la quale viene soppressa.

La Giunta infine propone di non accogliere i rilievi di cui ai punti 1) e 4) contenuti nella lettera di rinvio n.2118/Gab. del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative" (rinviato dal Governo).

La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II^a Commissione legislativa:

SEMBENOTTI (P.P.T.T.):

Al riguardo l'Assessore Malignoni ha illustrato ampiamente le ragioni che sono alla base della decisione dell'Esecutivo regionale, che, richiamandosi all'articolo 73 dello Statuto di autonomia, ritiene pienamente valida e corretta la norma regionale.

La Commissione legislativa ha condiviso le ragioni addotte dalla Giunta e pertanto propone al Consiglio le allegate modifiche.

Con tali modifiche la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza, in quanto il cons. Leoni - sostituto del cons. Virgili - si è astenuto, riservandosi di prendere una posizione più precisa in occasione dell'esame del progetto di legge in aula.

Si sottopone ora il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Malignoni per la lettura della relazione della Giunta.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.):

Con nota 6 settembre 1975 n. 2118/GAB, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento comunicava che il Governo aveva rinviato il disegno di legge "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative" a suo tempo approvato dal Consiglio regionale.

In primo luogo il Governo rileva che "non possono essere sottoposti a tributo regionale gli atti emanati dai Comuni e da altri enti locali già soggetti alla tassa sulle concessioni governative ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641".

Questo motivo di rinvio si presenta di notevole rilievo, in quanto investe direttamente buona parte delle voci della tariffa allegata alla legge regionale.

Infatti la prevalenza degli atti sottoposti alla tassazione regionale è emanata o dai Sindaci o dai Presidenti delle Giunte provinciali o dalle Giunte provinciali.

In proposito si osserva che la concisione del rilievo governativo rende difficile una interpretazione univoca:

- a) se con la citata dizione il Governo avesse voluto sostenere che possono essere sottoposti a tributo regionale solamente gli atti emanati dalla Regione medesima, già soggetti alla tassa sulle concessioni governative ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non anche gli atti emanati dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali, già soggetti alla citata legge statale, tale tesi può essere agevolmente contraddetta in base sia a ragioni letterali che sistematiche. Infatti gli atti emanati dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali che il disegno di legge regionale sottopone a tassazione sono ricon-

ducibili alle competenze attribuite dallo statuto speciale di autonomia alla Regione o alle Province e non alle competenze rimaste allo Stato. E' quindi chiaro che non di concessioni governative si tratta, bensì di concessioni non governative ovvero sia di concessioni regionali o provinciali. E' quindi sostenibile dal punto di vista letterale che è inesatto affermare che dette concessioni siano ancora soggette alla tassa governativa, poichè il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 citato ha per oggetto le sole concessioni governative.

Dal punto di vista sistematico, come unitariamente, nello statuto speciale di autonomia, è stata prevista la disciplina costituzionale che attribuisce l'autonomia ai tre enti, Regione e Province, così unitariamente deve concepirsi nei confronti dello Stato l'ambito delle competenze in base alle quali le concessioni vengono assentite. Ciò è oltretutto ribadito dall'articolo 73 dello statuto, il quale prevede una sorta di collaborazione e di compartecipazione per le imposte e tasse tra Regione e Province.

La originaria natura delle tasse di concessione, come corrispettivo di uno speciale servizio reso al singolo cittadino da parte dello Stato o di un ente pubblico, giustifica ulteriormente e rende logica l'attribuzione degli introiti agli enti autonomi, anzichè allo Stato;

- b) se il Governo avesse inteso invece sostenere che possono essere sottoposti a tributo regionale gli atti emanati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali, purchè non compresi nella tariffa allegata al D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 641, e cioè ad esempio quegli atti che nel territorio delle Regioni a statuto ordinario costituiscono oggetto delle tasse di concessione regionale, l'affermazione appare contraddittoria. Infatti, se non sussistono ragioni legate nè alla qualità del soggetto che assente la concessione, nè alla natura della competenza in forza della quale la concessione è assentita, allora dovrebbe sostenersi che è la presenza della legge statale ad impedire l'applicazione di tributi da parte della nostra Regione. Se però si pone mente che, come sopra detto, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 riguarda esclusivamente le concessioni governative, si deve convenire che anche una tale preclusione non sussiste e che la Regione legifera in un campo che non è disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

In ogni caso, il provvedimento legislativo regionale appare in armonia "con i principi del sistema tributario dello Stato" (articolo 73 dello statuto), i quali consentono, come si deduce chiaramente dalla legge 26 maggio 1970, n. 281, che le Regioni possono imporre una propria tassa sulle concessioni rilasciate da enti diversi dalle stesse.

In secondo luogo il Governo osserva che l'articolo 9 del disegno di legge approvato non può contemplare a favore di organi regionali la competenza penale prevista a favore della Intendenza di finanza negli articoli della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dichiarati incostituzionali con sentenza n. 60 del 1969.

A tale riguardo si osserva che la dizione del primo

comma dell'articolo 9 è la medesima adottata dall'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, con in più l'aggiunta dell'inciso "in quanto applicabili".

Il secondo comma dello stesso articolo, che può aver dato l'occasione ad una interpretazione siffatta, a ben guardare si limitava a ripartire le competenze amministrative in ordine alle incombenze relative all'accertamento e contabilità delle tasse per la licenza di caccia e per la licenza di pesca, contemplate nella tariffa e le cui leggi speciali prevedono la comminatoria dell'ammenda.

Al fine di evitare ogni possibile equivoco, la Giunta regionale propone una nuova dizione del secondo comma dell'articolo 9 che elimina ogni riferimento all'ammenda e concentra la competenza prevista per l'Ispettorato nella persona del Capo dello stesso.

In terzo luogo il Governo osserva che ai numeri 30 e 32 della tariffa annessa i richiami alle norme del T.U. delle leggi di P.S. sono stati abrogati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524. In effetti la suddetta legge 14 ottobre 1974, n. 524 ha abrogato, fra l'altro, l'articolo 89 del T.U. di P.S. richiamato dalla voce 30 e il terzo comma dell'articolo 103 del T.U. di P.S. richiamato alla voce 32 della tariffa e ha dettato con l'articolo 3 una nuova procedura per ottenere le necessarie licenze.

La Giunta regionale accoglie il rilievo governativo e propone un nuovo testo della voce 30 della tariffa comprendente anche l'ipotesi della voce 32, la quale viene soppressa.

In quarto luogo il Governo osserva che le concessioni e le licenze assentite dal Presidente della Giunta provinciale in forza dei poteri, di cui all'articolo 20 del T.U. dello statuto speciale, ineriscono ad attività statali decentrate nella materia della pubblica sicurezza e come tali sono soggette alla tassazione statale.

Al riguardo si fa notare che la norma dell'articolo 20 del nuovo statuto è stata chiarificata dalle norme di attuazione di cui al D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, le quali all'articolo 8 hanno equiparato i provvedimenti assunti nelle materie di cui all'articolo 20 ai provvedimenti di P.S. assunti nelle materie di competenza provinciale, negando ogni possibilità di ricorso gerarchico improprio contro i provvedimenti ex articolo 20 al Commissario del Governo, ciò che era previsto in precedenza, vigenti le vecchie norme di attuazione approvate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

La competenza deve quindi essere rivendicata iure proprio alle Province.

Si confida nell'accoglimento della proposta riapprovazione del disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola in discussione generale il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, mi pare di dover osservare che quando il Consiglio regionale si trova di fronte a un rinvio da parte del Governo non ci sia qualche cosa di codificato sul modo di comportarsi del Consiglio, ma di fronte a una prassi che io definirei per lo meno inconsueta, cioè del fatto che l'assessore prenda la parola per rispondere a qualche cosa che sul piano formale non esiste agli atti del Consiglio. È per lo meno, a mio modo di vedere, un qualche cosa di strano. Per cui direi che in casi di questo genere, anche se non ci sono dei precedenti in senso assoluto, sia utile che il Consiglio si dia una regola, per cui questa regola potrebbe essere costituita dalle cose più elementari di questo mondo e instaurare da oggi una prassi che divenga costante e che sia rispettata come tale anche in occasioni future. La Presidenza del Consiglio dà lettura dei motivi di rinvio della legge da parte del Governo, dopo di che apre la discussione generale; come prassi costante, anche se non è una verità in senso assoluto, l'assessore risponderà al termine della discussione generale e non anticipando temi che non sono ancora formalmente stati prospettati al Consiglio, anche se i si

gnori consiglieri, e di questo dobbiamo dare atto alla Presidenza, sono in possesso sia dei motivi di rinvio, sia della posizione della Giunta, della quale ha dato lettura in questo momento l'assessore competente.

Mi parrebbe che un simile modo di comportamento del Consiglio regionale potrebbe costituire la regola da seguire in linea di massima, una certa disciplina nell'andamento dei lavori del Consiglio anche in questa occasione dovrebbe esserci.

Detto questo, passo a fare alcune brevissime considerazioni sul disegno di legge, sul quale, signor assessore, signori della Giunta, noi abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro pensiero in modo abbastanza preciso, in occasione della approvazione da parte della maggioranza del Consiglio della legge che oggi è sottoposta al riesame da parte del Consiglio stesso. In quella occasione noi socialisti, oltre a qualche altro emendamento proposto e che ha trovato accoglimento da parte della Giunta, proponemmo un emendamento all'art. 11, un emendamento che definii allora e definisco anche oggi più un emendamento di civiltà e di rispetto dei diritti civili che non di qualsiasi altra cosa. Purtroppo non venne accolto, perchè si disse allora che l'emendamento avrebbe potuto costituire motivo di rinvio del disegno di legge con il pericolo per la Giunta regionale di organizzare i servizi per la riscossione. Non so

esattamente i termini che adoperai in quella occasione, ma senza dubbio definii una tesi di questo genere per lo meno assurda, ma inutilmente perchè sosteni e questo lo ricordo con precisione, che anche in previsione di un rinvio la Giunta avrebbe comunque potuto provvedere alla organizzazione per lo meno ipotetica, se non reale, dei servizi che avrebbero potuto entrare in funzione al momento in cui fosse stata riapprovata la legge, cosa che avrebbe potuto avvenire ancora, sia pure in linea ipotetica anche questo, entro il mese di settembre. Se la Giunta e lei, signor assessore, avesse accettato in quella occasione il nostro modestissimo suggerimento, oggi il Consiglio regionale sarebbe posto in grado di valutare le cose anche sotto questo angolo visuale nella sua pienezza, e di trovarsi di fronte a decidere se ci fosse, ove ci fosse stato, e parlo anche qui in via ipotetica, un eventuale rilievo da parte del Governo, con l'evidente vantaggio che oggi il Consiglio si sarebbe trovato a decidere, oltre che sugli altri motivi di rinvio, anche sul motivo eventuale di rinvio della modifica che fosse stata apportata dal Consiglio all'art. 11. Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione, signor assessore, riguarda gli altri aspetti del problema e i motivi di rinvio che sono stati sollevati dai rilievi fatti dal Go-

verno, alcuni dei quali, lei ha letto testè la posizione della Giunta, sono stati accettati, anche perchè mi pare, - non se ne abbia la Giunta regionale -, che in questo caso sia incorsa in una specie, mi sia consentito di dire, di infortunio di lavoro, anche se piuttosto grosso. Mi basta affermare questo intanto, senza andare più oltre con commenti, che evidentemente considererei, a cominciare da me, superflui. Altri motivi di rinvio del disegno di legge sono affrontati dalla Giunta e sono stati affrontati dalla competente commissione consiliare, su basi che io direi condivisibili in linea generale. Tuttavia, signor assessore, non è chi non veda o chi non possa essere consapevole che il Consiglio si trova di fronte ad un rischio, al rischio di trovarsi di fronte a una nuova presa di posizione governativa, che non condivide la presa di posizione del Consiglio regionale. A parte il fatto che evidentemente il Consiglio regionale potrebbe prendere posizione sul piano politico il Consiglio regionale potrebbe prendere posizione sul piano politico di fronte a una eventualità di questo tipo, però sul piano pratico è evidente che un rinvio del disegno di legge per un conflitto di legittimità davanti alla Corte costituzionale oppure di merito davanti alle Camere, comporterebbe il rischio di non poter applicare la legge in tempo utile. Ora la preoccupazione giustificata dalla

Giunta regionale, che è stata una giustificazione condivisa dal Consiglio regionale, di poter applicare questa legge con il 1° gennaio 1976 mi pare che possa trovarsi di fronte a un certo bivio, possa trovarsi cioè a dover valutare con freddezza, con argomentazioni, a vedere cioè fino a che punto c'è un fondamento nello scontro che si sta palesando fra il Consiglio regionale e il governo, e possa rappresentare un rischio reale. Per quello che ci riguarda, sia per uno spirito autonomistico, sia perchè riteniamo che valga la pena di correre il rischio, però onestamente dobbiamo anche aggiungere che il rischio esiste e il Consiglio regionale deve essere posto in grado, come del resto è posto in grado, di valutare appieno il rischio che va a correre.

Non mi dilungo di più ritenendo di aver centrato in certo qual senso i motivi di fondo che si trovano alla base della discussione e della decisione che andrà a prendere il Consiglio regionale, e per quanto riguarda la posizione del gruppo socialista, coerente con la posizione assunta nell'occasione in cui la maggioranza del Consiglio ha approvato una legge che ci ha visti astenuti per i motivi che allora sono stati illustrati, che esistono anche oggi e che noi consideriamo tuttora validi, il gruppo socialista fin da ora annuncia che si asterrà dal votare il

presente disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, la posizione del nostro gruppo per quanto riguarda i disegni di legge rinviati, è già stata chiarita dal mio collega stamattina, in occasione del disegno di legge n. 31; per ciò non sto qui a ripetermi. Però volevo dire qualche cosa a proposito di questo disegno di legge, non certo per entrare nel merito, in quanto è già stato discusso una volta, mi sembra anche abbastanza ampiamente, quando è venuto in Consiglio e successivamente anche in commissione. Mi riferisco un po' ai rilievi che ha fatto il Governo in questa occasione. Ci sono rilievi, come è detto nella relazione della Giunta che noi condividiamo, rilievi giusti e rilievi che sicuramente si devono respingere, in quanto dimostrano o la cattiva volontà del Governo nell'accettare posizioni della nostra regione autonoma, o quanto meno leggerezza nel giudicare. Questo si rileva appunto anche dalla relazione che è stata presentata dalla Giunta e che è allegata al disegno di legge. Noi, pertanto, siamo d'accordo di ribadire la nostra legge, perchè, se è stata votata una volta da questo Consiglio, il riapprovarla per noi vuol dire una affermazione di autonomia, così come è contenuta anche nelle stesse norme che so-

no state rinviate dal Governo. Noi perciò siamo d'accordo con le controdeduzioni che sono state presentate qui dalla Giunta. Una parola penso che vada spesa su quanto è stato sollevato dal cons. Manica prima di me, a proposito di quell'art. 11. E' vero che modificando questo art. 11 noi incorreremmo in una disciplina opposta da quella che viene seguita normalmente nella legislazione fiscale e tributaria dello Stato, però è altrettanto vero che mantenendo questa dizione, come è detto adesso nel disegno di legge, nell'art. 11, noi incentiviamo la burocrazia e l'amministrazione ad essere lenta nell'esame dei ricorsi o addirittura a non esaminarli proprio perchè si ritiene autorizzata a fare questo in vista di questo art. 11. Se vogliamo essere realisti, se vogliamo che l'amministrazione funzioni, non dobbiamo dare questa possibilità all'amministrazione, dobbiamo pretendere che l'amministrazione risponda sempre alle richieste del cittadino e del ricorrente. Ecco perchè io direi che sarebbe giusto modificare questo art. 11; noi sappiamo che se l'avessimo fatto allora, adesso ci troveremmo giustamente, come diceva Manica, a discutere su una cosa più reale, ossia sapremmo se il Governo accetta o non accetta questa nostra modifica. Comunque, io vorrei che qui l'assessore si impegnasse a dire che, pur lascian-

do adesso l'art. 11 così com'è, quanto prima, non appena questa legge sarà stata approvata dal Governo, quanto prima sarà presentato un altro disegno di legge a modifica specifica della dizione di questo art. 11 per quanto riguarda la possibilità di lasciar decorrere i termini senza dover rispondere da parte della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Io ringrazio il cons. Manica e il cons. Sembenotti che sono intervenuti nella discussione generale e che hanno portato ulteriori elementi alla discussione di questo provvedimento di legge che, a quanto pare, è assai tormentato. Per quanto riguarda la prassi della discussione io non vorrei intervenire in quanto ritengo che sia materia della Presidenza del Consiglio più che non della Giunta o dell'assessorato.

MANICA (P.S.I.): Avendo chiesto la parola lei per primo, assessore...

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Cons. Manica, io ho chiesto la parola soltanto per leggere in questa sede, cioè a tutto il Consiglio, quella relazione che io avevo ritenuto doveroso da parte mia, non per farmi bello, ma proprio doveroso accompagnare in presenta-

zione del provvedimento di legge modificato ai membri della commissione legislativa. Poi questa relazione è stata allegata da parte del Presidente del Consiglio, mi pare molto opportunamente, al provvedimento che è arrivato in seno al Consiglio, quindi ho ritenuto di doverla leggere come un dovere da parte mia. Io, ripeto, su questo problema della prassi non voglio intervenire, non è competenza mia, sarà la Presidenza del Consiglio che dice se è giusto, se non è giusto, se è sbagliato o meno; per me non è sbagliato, perchè è una relazione che si accompagna alla ripresentazione del provvedimento, modificato rispetto alla prima presentazione. Ma, comunque, lasciamo perdere adesso questo argomento; forse il Presidente del Consiglio penserà di dire il suo pensiero in proposito. Parlo un momento invece sull'art. 11, sul quale ha voluto ritornare il cons. Manica, come già del resto nella prima presentazione del provvedimento stesso, alludendo a quell'emendamento di civiltà, di rispetto che aveva presentato a suo tempo e che io non avevo negato, perchè avevo detto che sarei perfettamente d'accordo sul contenuto ed evidentemente sulla lettera dell'emendamento stesso, se non avessi la precisa sensazione che quello era materia di ripulsa della legge. Poi è stato dimostrato che altra materia c'era per la ripulsa della legge;

del "senno di poi sono piene le fosse", amico Manica, me lo lasci dire. E' evidente che noi non andavamo a pensare che il Governo ci avrebbe fatto una questione fondamentale e di principio quale è il rilievo fatto al punto 1), rilievo che mette in forse la capacità della Regione, in base all'art. 73 dello Statuto, di legiferare in materia, il che a un certo punto ci farebbe dire che lo Statuto è una parola vuota, priva di contenuto. Purtroppo io sono costretto a ripetere, a proposito di quell'emendamento, che condivido e respingo, che ho già detto nella prima discussione che avrei fatto seguire un provvedimento di legge - ecco la risposta al cons. Sembenotti -, che avrebbe preso in esame quel particolare aspetto dell'art. 11 non appena la legge fosse entrata in vigore, perchè c'è urgenza che la legge venga approvata, entri in vigore per le ragioni che tutti conoscete. Secondo noi, secondo l'avviso nostro, anche per i contatti avuti a Roua nelle discussioni che si sono fatte a proposito di questo provvedimento di legge, - perchè non è che l'abbiamo abbandonato, l'abbiamo seguito nel torrido agosto, magari con un risultato molto relativo o addirittura sconsigliato, ma comunque l'abbiamo seguito -, non può essere accolto quell'emendamento perchè in materia di tasse lo sgravio delle tasse per la mancata trattazione del ricorso è indubbiamente anormale e potrebbe dar luogo a ricorsi

quanto mai defatiganti da parte dei contribuenti stessi. Per cui io oggi stesso sono costretto a chiedere che l'emendamento non venga presentato o comunque a dire che la Giunta non è in grado di accoglierlo, perchè sarebbe certamente un ulteriore motivo per un secondo rinvio della legge stessa, però dò l'assicurazione che non appena il progetto sarà accolto da parte del Governo sarà premura dell'assessorato presentare nel minor tempo possibile un progetto ad hoc per la modifica e la reinterpretazione di quell'art. 11, secondo lo spirito e la lettera dell'emendamento Manica, che noi condividiamo. Il cons. Manica ha avuto la bontà di dire che si è trattato di un infortunio sul lavoro per quanto riguarda il rifiuto al punto 2) e al punto 3), io non ho nessuna difficoltà a riconoscere che si è trattato di un infortunio sul lavoro nella giungla, non retributiva in questo caso, ma legislativa italiana. Andare a individuare quella voce che, attraverso una sentenza della Corte costituzionale è stata dichiarata incostituzionale, ecc., guardate è una cosa che può capitare nelle migliori famiglie e anche ai più attenti legislatori, per cui si è trattato effettivamente di un infortunio sul lavoro. I motivi al punto 1) e al punto 4) dice il cons. Manica, come del resto il cons. Sembenotti, sono condivisibili e io lo ringrazio di questa affermazione. Certamente co-

stituiscono un rischio. Io non sono in grado di venire qui oggi in Consiglio, ve lo garantisco, malgrado le discussioni fatte, le alterne vicende della discussione e del rinvio, io non sono in grado di dirvi se queste osservazioni del punto 1) e del punto 4) saranno rimosse. Non lo so. Mentirei sapendo di mentire se vi dicessi che sono sicuro di questo. Io confido, ma penso che il rischio valga la pena di essere corso. Siamo a un bivio, c'è una preoccupazione, un fondamento di scontro, ma è veramente di principio anche nei confronti della valutazione della nostra autonomia, come diceva il cons. Sembenotti molto bene poc'anzi. E io sono convinto che noi dobbiamo insistere su questi concetti, dobbiamo assolutamente non deflettere da quella che è la nostra posizione, che è sancita dall'art. 63 dello statuto e insistere in questo senso, perchè il governo riveda le proprie posizioni. Per noi quindi è questo il motivo di fondo, e non ho esitazioni a dichiarare che la Giunta, dopo attento esame e dopo cauto esame della situazione, è arrivata alle conclusioni che, se dovesse incontrare una nuova ripulsa, si rapproverebbe come sta e giace per fare poi ricorso alla Corte costituzionale e avere una sentenza di carattere definitivo e nello stesso tempo deciso in materia.

Ringrazio ancora quindi gli intervenuti e mi pare che non ho altro da aggiungere a quanto ho

già detto in risposta ai due consiglieri che sono intervenuti nella discussione generale.

PRESIDENTE: Ora una precisazione della Presidenza, per quanto riguarda la procedura. A parte che il regolamento non lo precisa, però è entrata nella logica della procedura fin qui seguita da quando esiste la Regione, che le leggi rinviate, siccome vengono rinviate al Consiglio regionale, perchè sono di sua competenza, si legge solo la relazione del Presidente della commissione competente in materia, e la Giunta può naturalmente intervenire in discussione generale come crede e per quanto tempo crede, con le relazioni che ritiene più opportune. Forse bisognerà precisarlo nel regolamento interno del Consiglio, perchè non è specificata la procedura precisa, comunque è la prassi, in quanto, una volta approvata dal Consiglio, la legge è di sua competenza, non è più di competenza della Giunta.

Per quanto riguarda l'altra osservazione fatta dal collega Manica, di leggere eventualmente i rilievi fatti dal Governo, credo che sia opportuno farlo, anche se non è mai stato fatto, anche se i consiglieri sono in possesso delle lettere di rinvio; come si leggono le relazioni delle commissioni, ecc. è giusto leggere anche i motivi di rinvio. Quindi in futuro sarà

adottato questo.

Detto questo, chiudo la discussione generale, e metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Adottiamo la stessa prassi che abbiamo adottato stamattina per la legge sui comuni, cioè di nominare solo l'articolo e, se nessuno chiede la parola, passare alla votazione.

Art. 1
(Oggetto delle tasse)

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti, elencati nell'annessa tariffa, costituiscono oggetto delle tasse regionali sulle concessioni non governative nella misura prevista dalla tariffa stessa.

C'è una modifica al punto 30) della tariffa che dice:

30	Autorizzazione speciale provinciale per la vendita e il consumo negli esercizi pubblici di bevande con gradazione alcolica superiore al 21% del volume, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; tassa di rilascio e di rinnovo:	
	a) esercizi di lusso.....	45.000
	b) esercizi di 1 ^a categoria.....	30.000
	c) esercizi di 2 ^a categoria.....	25.000
	d) esercizi di 3 ^a categoria.....	20.000
	e) esercizi di altre categorie.....	15.000

Metto in votazione l'art. 1 così emendato: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 2: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art. 3: è approvato a maggioranza, con 5 astenuti.

Art. 4: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 5: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 6: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 7: è approvato a maggioranza, con 4 astenuti.

Art. 8: è approvato a maggioranza, con 7 astenuti.

Art. 9

(Accertamento delle infrazioni, applicazione delle sanzioni e definizione delle controversie).

Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge statale 7 gennaio 1929, n. 4.

Le competenze, che tali disposizioni attribuiscono ai seguenti organi ed Uffici statali, sono esercitate dagli organi ed Uffici regionali a fianco indicati:

- Ministero
per le finanze: - Giunta regionale

- Intendente di
finanza, Intendenza di
finanza e Capi degli
Uffici esecutivi
incaricati della
contabilità:

- Capo dell'
Ispettorato
generale delle
finanze e
patrimonio.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 10: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 11: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

Art. 12: è approvato a maggioranza, con 6 astenuti.

Art. 13: è approvato a maggioranza, con 7 astenuti.

Art. 14: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

Art. 15: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

Art. 16: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

Art. 17: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

E' stato proposto un articolo nuovo che riguarda l'urgenza, e quindi è necessaria la maggioranza assoluta degli assegnati al Consiglio, quindi minimo 36 voti.

"La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto".

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato con 38 voti favorevoli e 11 astenuti. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:
votanti 46- maggioranza richiesta 24

36 sì

2 no

8 schede bianche.

La legge è approvata.

Il punto 3) dell'ordine del giorno, in base all'accordo intervenuto fra i capigruppo, viene rinviato ad altra seduta del Consiglio.

Quindi passiamo al punto 4) dell'ordine del giorno: "Seconda nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (n. 16/D)".
Leggo la ~~delibera~~:

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di deliberazione, che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, si apportano variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

Esse comportano un onere di lire 310 milioni per far fronte alle spese di carattere obbligatorio scaturite da precise disposizioni di legge e direttamente conseguenti a delibere assunte dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza.

All'onere di cui sopra si fa fronte con l'assegnazione a carico del bilancio della Regione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale confida che l'unita proposta di deliberazione sarà approvata dal Consiglio regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE,

nella seduta del 1° ottobre 1975;

Visto il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1975;

Vista la proposta di variazione al bilancio del Consiglio regionale, presentata dal Presidente;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

d e l i b e r a

di approvare la proposta di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 nelle seguenti risultanze:

- E N T R A T A

in aumento al capitolo n. 8 Lire 310.000.000.=
=====

- S P E S A

in aumento Lire 310.000.000.=
=====

IL CONSIGLIO REGIONALE

nella seduta del

Visto il bilancio del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
1° ottobre 1975;

Visti gli articoli 5 e 5 bis del Regolamento interno
del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabili-
tà del Consiglio regionale;

a di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

Nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio
finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

- E N T R A T A - in aumento

Assegnazione a carico del bilancio
regionale

£. 310.000.000.=
=====

- S P E S A - in aumento

Cap. 1 - "Indennità di carica del Presi-
dente, del Vicepresidente, dei
Segretari-questori, dei Consi-
glieri regionali; assegni pre-
visti dalla legge 12 dicembre
1966, n. 1078"

£. 177.000.000.=

Cap. 15 - "Spese derivanti dall'applica-
zione della delibera del Consi-
glio regionale n. 25/D dell'8
giugno 1972"

" 95.000.000.=

Cap. 23 - "Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti; gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, dovuti al personale dipendente" "	"	1.000.000.=
Cap. 27 - "Spese per la corresponsione di un acconto "una tantum" sull'integrazione prevista dall'articolo 18, lettera B), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni (articolo 25 legge regionale 26 aprile 1972, n. 10)""		5.000.000.=
Cap. 37 - "Fitto di locali"	£.	2.000.000.=
Cap. 38 - "Spese per la pulizia, il riscaldamento, la luce, l'energia elettrica, per i telefoni e le conversazioni telefoniche" "	"	1.000.000.=
Cap. 43 - "Spese per l'acquisto, il rinnovo, la manutenzione e la riparazione di mobili, macchine da scrivere e da calcolo, autovetture, macchine speciali, schedari, suppellettili ed assicurazioni relative" "	"	17.000.000.=
Cap. 47 - "Spese per la stampa delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni legislative" "	"	1.000.000.=
Cap. 48 - "Rimborso al Tesoriere delle spese sostenute per prestazioni e servizi attinenti all'attività di cassa" "	"	1.000.000.=
Cap. 52 - "Fondo di riserva per nuove e maggiori spese" "	"	10.000.000.=

TOTALE IN AUMENTO £. 310.000.000.=

=====

Chi chiede la parola? Nessuno.
Metto in votazione la delibera:
è approvata all'unanimità.
Punto 5) dell'ordine del giorno:
Disegno di legge n. 35: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (2° provvedimento)".
Prima di dare la parola alla Giunta, vorrei fare presente ai signori consiglieri che questa variazione di bilancio si vota separatamente per Province, in base all'ultimo comma dell'art.

84 dello Statuto speciale di autonomia, essendo entrata in vigore la norma per cui, in casi di mancata maggioranza dei rappresentanti dei due consigli provinciali, provvede l'organo regionale previsto dalla norma di attuazione. Quindi prego di darvi da fare in questo senso. La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.):

Con il presente disegno di legge si provvede ad integrare le dotazioni di alcuni capitoli di spesa che si rivelano insufficienti a fronteggiare, fino al termine dell'esercizio gli oneri indicati nella denominazione dei capitoli stessi.

Meritano particolare menzione:

- l'assegnazione di lire 310 milioni al Consiglio regionale;
- l'aumento di lire 13 milioni al cap. 101 per la corresponsione dei compensi dovuti per prestazioni straordinarie, in base alle vigenti disposizioni di legge, al personale dei Corpi permanenti dei Vigili del fuoco;
- l'aumento di lire 30 milioni al cap. 1810 per la concessione di sussidi ai patronati per i servizi sociali dei lavoratori;
- l'assegnazione di lire 60 milioni al cap. 299 per fronteggiare le spese di trasferimento e per l'assistenza sanitaria al personale collocato a riposo. La maggiore spesa trova compensazione nella minore spesa accertata al cap. 30 per il personale in attività di servizio.

Le altre variazioni che si apportano per accertate effettive maggiori necessità riguardano capitoli dell'Assessorato finanze e precisamente: lire 5 milioni al cap. n. 470 per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali e lire 8 milioni al cap. n. 560 per l'acquisto e la riparazione di mobili, macchine per scrivere e per calcolo.

Si procede inoltre ad apportare delle variazioni, compensative fra di loro, agli stanziamenti dei cap. 855 e 860 per fronteggiare necessità non previste all'atto dell'approvazione del bilancio e dovute ad un più accelerato approntamento dello schedario alfabetico presso gli Uffici tavolari

Alla copertura dell'onere derivante dagli aumenti sopra elencati si provvede per 113 milioni con la riduzione della dotazione di alcuni capitoli di spesa e precisamente lire 70 milioni al cap. n. 30, lire 13 milioni al cap. n. 666 e lire 30 milioni al cap. n. 670, mentre per lire 320.109.365 si fa fronte con maggiori entrate accertate. Le variazioni relative interessano:

- il cap. 350 "Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere regionale" per il quale si prevede un maggior introito di lire 300 milioni in relazione alla giacenza media di cassa dei primi otto mesi dell'esercizio;
- il cap. 300 "Redditi dei terreni e fabbricati" per lire 15 milioni;
- il cap. 400 al quale viene iscritto l'avanzo della Cassa regionale antincendi (lire 5.109.365).

Con il disegno di legge si dispone una modifica all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa. Viene ridotta la partita relativa agli interventi nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali di lire 30 milioni a copertura della maggiore spesa di uguale ammontare destinata ai patronati sociali dei lavoratori.

Infine si dispongono variazioni nel bilancio della Cassa regionale antincendi ed in quelli dei Corpi permanenti dei Vigili del fuoco di Trento e di Bolzano. Per quanto riguarda in particolare la Cassa regionale antincendi, oltre all'iscrizione in bilancio dell'avanzo dell'esercizio 1974 ed al conseguente versamento dello stesso nelle casse della Regione, sono previste nella spesa ulteriori assegnazioni al Corpo permanente di Bolzano per lire 12 milioni, alle Unioni provinciali per lire 10 milioni nonché, l'aumento di lire 5 milioni dello stanziamento dell'art. 30 per maggiori oneri relativi alle indennità temporanee e permanenti a favore dei Vigili del fuoco volontari e di lire 3 milioni all'art. 35 per fronteggiare la maggiore spesa relativa all'assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi ed infine vengono accantonate lire 2 milioni sul fondo di riserva per maggiori spese.

Il complessivo onere di lire 32 milioni viene coperto con maggiori entrate di equivalente importo accertate nei contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa regionale antincendi dalle società di assicurazione del ramo incendi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II^a commis-

sione legislativa finanze.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.):

La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 17 ottobre 1975.

Dopo l'illustrazione fatta dall'Assessore dott. prof. Molignoni e la replica dello stesso a precise richieste di informazioni avanzate dai Consiglieri Leoni e Manica, in riferimento ai capitoli 101 e 1810 della spesa, la Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge, con un voto contrario (Manica) e una astensione (Sembenotti).

Si sottopone ora il provvedimento di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.
Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Leggo la tabella A:

TABELLA A

**VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

— in aumento

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cap. 300 - Redditi dei terreni e fabbricati	15.000.000
Cap. 350 - Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere regionale ecc.	300.000.000
Cap. 400 - Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi	5.109.365
	<hr/>
<i>Totale</i>	320.109.365
	<hr/> <hr/>

E' astato presentato un emendamento di questo tenore: iscrive re nel titolo II entrate extra-tributarie: "Cap. 250- Entrate eventuali e diverse: £. 75 milio ni".

Di conseguenza il totale delle variazioni in aumento nelle entrate passa da 320.109.365 lire

a 395.109.365.

L'emendamento preletto è della Giunta.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Metto in votazione l'articolo 1 così emendato: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Leggo la tabella B:

TABELLA B

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975

— in diminuzione

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cap.	30	- Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo	70.000.000
Cap.	666	- Fondo di riserva per le spese impreviste	13.000.000
Cap.	670	- Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	30.000.000
Cap.	855	- Spese per il ripristino e il riordinamento del Libro fondiario	4.000.000
			117.000.000
<i>Totale</i>			117.000.000

— in aumento

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cap.	1	- Spese per il Consiglio regionale	310.000.000
Cap.	101	- Compensi per lavoro straordinario	13.000.000
Cap.	170	- Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo	7.000.000
Cap.	229	- Oneri per il trasferimento del personale collocato a riposo e per l'assistenza sanitaria del personale stesso	60.000.000
		da riportare	390.000.000
		riporto	390.000.000
Cap.	375	- Spese per la corresponsione al personale collocato in aspettativa ecc.	109.365
Cap.	470	- Spese per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali	5.000.000
Cap.	560	- Spese per l'acquisto, rinnovo e riparazione di mobili, macchine per scrivere e per calcolo ecc.	8.000.000
Cap.	860	- Spesa per l'istituzione nel Libro fondiario degli schedari alfabetici dei proprietari e dei creditori	4.000.000
Cap.	1810	- Sussidi ai patronati per i servizi sociali dei lavoratori	30.000.000
		<i>Totale</i>	<u>437.109.365</u>

**VARIAZIONI CHE SI APPORTANO ALL'ELENCO N. 2
ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

**Elenco n. 2
(Cap. n. 670)**

Partita che si riduce

— Intervento nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali	<u>30.000.000</u>
---	-------------------

Sono stati presentati due emendamenti, alla tabella B: La variazione in diminuzione di lire 13 milioni proposta al cap. 666 "Fondo di riserva per le spese, impreviste" viene elevata a lire 48 milioni, con un aumento di lire 35 milioni; conseguentemente il totale variazioni in diminuzione nella spesa passa da lire 117 milioni a 152 milioni.

Altro emendamento alla Tabella B: in aumento: inserire dopo il cap. 1810: Titolo II - spese in conto capitale - Cap. 2001 "Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili, per la manutenzione straordinaria e per la

vori concernenti miglioramenti patrimoniali: lire 110 milioni". Conseguentemente il totale delle variazioni in aumento passa da lire 437.109.365 a lire 547.109.365.

Gli emendamenti sono della Giunta.

Metto in votazione il primo emendamento: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Metto in votazione il secondo emendamento: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 3

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1975 e negli allegati n. 1 e n. 2 al bilancio stesso sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Leggo la tabella C:

TABELLA C

**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

ENTRATA

-- in aumento

Avanzo dell'esercizio finanziario 1974	5.109.365
--	-----------

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

Art. 1 - Contributi sui premi di assicurazione	32 000 000
--	------------

<i>Totale</i>	<u>37 109 365</u>
---------------	-------------------

SPESA

-- in aumento

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Art. 10 - Contributo integrativo ai Corpi permanenti -- al Corpo di Bolzano L. 12.000.000	12.000.000
--	------------

Art. 20	- Sussidi alle Unioni distrettuali, provinciali e regionale	10 000 000
Art. 30	- Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni ecc.	5 000.000
Art. 35	- Spesa per l'assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi ecc.	3 000 000
Art. 70	- Fondo di riserva per nuove e maggiori spese	2 000.000
Art. 80	- Avanzo di gestione da versare alla Regione	5 109 365
	<i>Totale</i>	<u>37 109 365</u>

ALLEGATO N. 1
al bilancio della Cassa regionale antincendi

**VARIAZIONE AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

ENTRATA

- in aumento

Avanzo dell'esercizio 1974 6 890 290

SPESA

- in aumento

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Art. 1	- Compensi indennità ed oneri riflessi	1.440.000
Art. 20	- Spesa per la mensa comune	860.000
Art. 40	- Spese di funzionamento ecc.	3.390.290
Art. 50	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	600.000
Art. 80	- Acquisto, rinnovo e manutenzione dell'equipaggiamento ecc.	600.000
<i>Totale</i>		<u>6.890.290</u>

ALLEGATO N. 2

al bilancio della Cassa regionale antincendi

**VARIAZIONE AL BILANCIO DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI BOLZANO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

ENTRATA

- in aumento

Avanzo dell'esercizio 1974	18.623.552
----------------------------	------------

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Art. 30	- Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	12.000.000
<i>Totale</i>		<u>30.623.552</u>

SPESA

– in aumento

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Art. 30 - Spese per i corsi d'istruzione dei Vigili volontari	2.000.000
Art. 40 - Spese di funzionamento ecc.	800.000
Art. 80 - Acquisto, rinnovo e manutenzione dell'equipaggiamento ecc.	5.000.000
Art. 90 - Acquisto, esercizio, manutenzione degli automezzi ecc.	17.500.000
Art. 100 - Spese casuali	<u>5.323.552</u>
<i>Totale</i>	<u><u>30.623.552</u></u>

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:
Consiglieri della Provincia di Bolzano:
votanti 24 - maggioranza richiesta 18

20 sì
2 no
2 schede bianche.

Consiglieri della Provincia di Trento:
votanti 23 - maggioranza richiesta 19

17 sì
4 no

2 scheda bianche.

La provincia di Trento non approva.

Signori consiglieri, io mi rivolgo soprattutto ai colleghi della minoranza, cercate domani di provvedere alla designazione, in modo da poter costituire immediatamente l'organo che approva la variazione di bilancio. Di più non posso dire.

Passiamo ora alla trattazione del punto 6) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 32: "Autorizzazione alla vendita a trattativa privata alla S.I.P. di alcuni immobili facenti parte del patrimonio regionale, siti in Comune di Bressanone".

La parola alla Giunta, per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.):

La S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico - con sede in Torino, ha richiesto alla Regione di poter acquistare alcuni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, siti nel territorio del comune di Bressanone, in via Dante, al fine di utilizzare gli stessi per la costruzione della nuova centrale telefonica di Bressanone.

La Regione, dal canto suo, non prevede l'utilizzazione di tali immobili per uffici o servizi, ragion per cui essa non ha alcun interesse alla conservazione di tali immobili.

Il Comune di Bressanone, inoltre, per consentire alla S.I.P. la realizzazione della centrale necessaria al potenziamento del servizio telefonico, ha modificato il proprio piano di fabbricazione, vincolando i terreni suddetti a "zona per attrezzature collettive - S.I.P."; conseguentemente tale suolo non è suscettibile di altre utilizzazioni.

Il valore complessivo dell'immobile è stato determinato in lire 92.590.000 dall'Ufficio tecnico dell'Ispezztorato generale delle finanze e del patrimonio e in lire 98.000.000 dall'Ufficio tecnico erariale - sezione autonoma di Bolzano.

Poichè le vendite, ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, se relative ad immobili di valore superiore a lire 75 milioni, non possono essere effettuate se non in base a preventiva autorizzazione legislativa, viene presentato il seguente disegno di legge.

Esso autorizza, all'articolo 1, la vendita a trattativa privata alla S.I.P. delle particelle edificiali 607 di mq. 1888 e 817 di mq. 569 in P.T. 484/II c.c. di Bressanone al prezzo a corpo di lire 98 milioni.

All'articolo 2 si inserisce la clausola di urgenza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II^a commissione legislativa finanze.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.):

Il disegno di legge già sottoposto all'attenzione della Commissione in una seduta del luglio u.sc., venne allora sospeso con il preciso mandato all'Assessore dott. prof. Molignoni di voler richiedere una nuova perizia dell'immobile in questione, oltre a quelle già fornite da parte dell'Ufficio tecnico regionale e dell'Ufficio tecnico erariale, sezione di Bolzano.

La nuova stima doveva essere richiesta all'Ufficio tecnico della Provincia di Bolzano, sulla base della legge provinciale sugli espropri.

In data 30 settembre l'Assessorato regionale alle finanze è venuto in possesso dell'atto di stima elaborato dal predetto Ufficio della Provincia di Bolzano, che ha stabilito in lire 57.558.000.= il valore delle due particelle edificiali n. 607 e n. 817 in P.T. 484/II, del Comune Catastale di Bressanone, oggetto dell'atto di compravendita tra la Regione e la SIP.

Acquisito tale ulteriore elemento di giudizio, la Giunta si sente maggiormente confortata nella propria opinione che il valore fissato nel disegno di legge sia congruo e conveniente, onde rendere possibile al Comune di Bressanone l'attuazione di un'opera indispensabile per lo sviluppo e il progresso civile e sociale della città di Bressanone e del suo territorio.

Ad un rilievo del cons. Leoni l'Assessore Molignoni ha evidenziato il carattere di pubblica utilità dell'opera che la SIP intende realizzare, per cui l'alienazione di questa parte del patrimonio regionale risulta pienamente giustificata.

Al termine della discussione la Commissione legislativa ha approvato a maggioranza il disegno di legge, esprimendo in tal modo anche il parere favorevole a tale operazione.

Si sottopone ora il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.
Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 1

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, alla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede in Torino - delle particelle edificabili 607 di mq. 1888 e 817 di mq. 569 in P.T. 484/II c.c. di Bressanone, al prezzo a corpo di lire 98 milioni.

All'approvazione del relativo contratto si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Faccio presente per la terza volta che ci vuole la maggioranza assoluta degli assegnati, 36 voti, perchè questo articolo sia approvato.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 39 voti favorevoli e 2 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 42 - maggioranza richiesta 22

38 sì

4 schede bianche.

La legge è approvata.

Signori consiglieri, adesso dovremmo passare al successivo punto

7) dell'ordine del giorno.

Siccome non so per quale motivo non c'è il parere della commissione finanze, io proporrei al Consiglio di sospendere la trattazione di questo disegno di legge, di lavorare come Consiglio fino alle ore 18 e alle 18 si potrebbe riunire la commissione finanze per esprimere il parere e quindi riprendere domani mattina la discussione su questo disegno di legge.

Allora passiamo al successivo punto 8) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 34: "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974".

La parola all'assessore Molognoni per la lettura della relazione della Giunta.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.):

A termini dell'art. 48 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, con l'unito disegno di legge si sottopone alla approvazione del Consiglio il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1974, parificato dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, nell'adunanza del 25 luglio 1975.

I risultati della gestione dell'esercizio 1974 vengono qui di seguito sommariamente illustrati, mentre si rinvia per un più dettagliato esame della gestione stessa alle note preliminari al conto del bilancio ed al conto del patrimonio allegate al Rendiconto in questione.

La gestione finanziaria

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1974, approvato con legge regionale 17 luglio 1974, n. 4, presentava, in complesso, un'entrata di lire 16.676.469.576 ed una spesa di lire 17.598.000.000.

Alla maggiore spesa di lire 921.530.424 rispetto alla entrata veniva fatto fronte mediante l'utilizzo dell'avanzo di pari importo realizzato nell'esercizio 1972. Con i provvedimenti di variazione approvati con le leggi regionali 11 dicembre 1974, n. 11 e 18 gennaio 1975, n. 1 vennero effettuate variazioni in aumento di lire 613.080.063 sia per l'entrata che per la spesa per cui le somme autorizzate per l'esercizio stesso ammontarono per l'entrata a lire 17.289.549.639 e per la spesa a lire 18.211.080.063.

Per effetto della gestione di bilancio le entrate accertate al 31 dicembre 1974 assommarono a lire 17.208.962.750 con una minore entrata di lire 80.586.889 rispetto alle previsioni definitive, mentre le spese impegnate ammontarono a lire 17.856.636.640 con una economia, nei confronti di quelle autorizzate, di lire 354.443.423.

Il divario fra previsioni finali ed accertamenti nelle entrate va posto in relazione, essenzialmente, alla flessione verificatasi nel gettito delle imposte ipotecarie, sulle successioni e donazioni e del lotto. Trattasi di tributi il cui andamento risente in modo particolare delle congiunture economiche.

I minori impegni, rispetto alle previsioni, vanno ascritti in misura prevalente al minor fabbisogno (di lire 182.773.376) per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento provvisorio di quiescenza in seguito all'intervenuta liquidazione, da parte della C.P.D.E.L., di pensioni definitive, il che ha consentito alla Regione di sospendere in tali casi l'erogazione del trattamento provvisorio, nonché ad economie realizzate in diversi capitoli di spesa corrente.

In complesso la gestione di competenza ha fatto registrare un disavanzo di lire 647.673.890. Tenuto conto tuttavia dell'avanzo finanziario di lire 2.454.821.111 accertato al 31 dicembre 1973,

del miglioramento di lire 221.373.596 nei residui attivi e di lire 490.258.668 nei residui passivi, il conto delle attività e passività finanziarie presentava al 31 dicembre 1974 una eccedenza attiva di lire 2.518.779.495. Al riguardo va ricordato che di tale eccedenza attiva lire 1.533.290.687 sono già state utilizzate a pareggio del bilancio dell'esercizio 1975 mentre la rimanente disponibilità di lire 985.488.687 verrà impiegata a copertura di spese, di equivalente importo, a carico del bilancio 1976.

La situazione di cassa

Nel corso dell'esercizio 1974 sono state effettuate riscossioni per complessive lire 26.826.032.152 di cui lire 5.318.110.513 in conto competenza e lire 21.507.921.539 in conto residui, mentre sono state erogate complessivamente lire 28.598.925.162 di cui lire 13.901.449.371 in conto competenza e lire 14.697.475.791 in conto residui con una eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni di lire 1.772.893.010.

Conseguentemente il fondo cassa che al 1 gennaio 1974 ammontava a lire 11.089.058.672 alla data del 31 dicembre 1974 risulta di lire 9.316.165.662.

La situazione dei residui

La situazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 presenta una eccedenza passiva di lire 6.797.386.177, inferiore di lire 1.836.851.384 all'analogo risultato accertato alla chiusura del precedente esercizio.

I residui passivi che al 31 dicembre 1973 ammontavano a lire 37.921.917.304, espongono al 31 dicembre 1974 un importo di lire 26.689.370.114 di cui lire 15.341.532.180 di parte corrente e lire 11.347.837.934 di spese in conto capitale, con una diminuzione complessiva di lire 11.237,5 milioni.

La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale, infine, registra un peggioramento di lire 321.712.490 derivante dalla differenza tra il miglioramento nelle attività indisponibili (132.875.679), nelle passività finanziarie (11.232.547.190) e nelle passività diverse (531.945.744) e il peggioramento nelle attività finanziarie (11.168.588.816) e nelle attività disponibili (1.050.492.287).

La Giunta confida che il presente disegno di legge riscuoterà l'approvazione del Consiglio regionale'

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti per la lettura della relazione della II^a commis-

sione legislativa finanze e patrimonio.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.):

Nella seduta del 17 ottobre 1975, la Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge, sul quale ha relazionato l'Assessore dott. prof. Mognoni per incarico del Presidente della Giunta regionale.

Dopo alcuni chiarimenti ottenuti dai Consiglieri Leoni e Manica, la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza (contrario il cons. Manica - astenuti i Consiglieri Crespi, Leoni e Sembenotti). Il cons. Crespi ha dichiarato di astenersi in coerenza con l'atteggiamento assunto in sede di votazione del bilancio di previsione 1974.

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti (allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) del Presidente della Giunta regionale n. 530 del 29 luglio 1974, n. 591 del 2 settembre 1974, n. 699 del 16 ottobre 1974, n. 797 del 28 novembre 1974 e n. 910 del 31 dicembre 1974 con i quali sono stati effettuati prelevamenti di lire 4.000.000, lire 8.400.000, lire 6.000.000, lire 5.000.000 e lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 e ne sono state disposte le assegnazioni ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 2

Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1974 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio.

in	L. 17.208.962.750
delle quali furono riscosse	L. 5.318.110.613
	<hr/>
e rimasero da riscuotere	L. 11.890.852.137
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 3

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1974 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio

in	L. 17.856.636.640
delle quali furono pagate	L. 13.901.449.371
	<hr/>
e rimasero da pagare	L. 3.955.187.269
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1974 rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extratributarie	L. 16.952.861.177
Spese correnti	L. 15.863.170.865
	<hr/>
Differenza	L. 1.089.690.312
	<hr/> <hr/>
Entrate complessive	L. 17.208.962.750
Spese Complessive	L. 17.856.636.640
	<hr/>
Disavanzo di competenza	L. 647.673.890
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1973 ed esercizi precedenti

Art. 5

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1973 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio

in	L. 29.509.053.339
delle quali furono riscosse	L. 21.507.921.539
	<hr/>
e rimasero da riscuotere	L. 8.001.131.800
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 6

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1973 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 37.431.658.636
delle quali furono pagate	L. 14.697.475.791
	<hr/>
e rimasero da pagare	L. 22.734.182.845
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1974

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza proprio dell'esercizio 1974 (art. 2)	L. 11.890.852.137
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	L. 8.001.131.800
	<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1974	L. 19.891.983.937
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1974 (art. 3)	L. 3.955.187.269
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	L. 22.734.182.845
	<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1974	L. 26.689.370.114
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 9

E' accertato nella somma di lire 2.518.779.485 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1974 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Avanzo finanziario al 1 gennaio 1974	L.	2.454.821.111	
Entrate dell'esercizio finanziario 1974	L.	17.208.962.750	

Aumento dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1973 e precedenti, cioè:

accertati

al 1 gennaio 1974	L.	29.287.679.743	
al 31 dicembre 1974	L.	29.509.053.339	L. 221.373.596

Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1973 e precedenti, cioè:

accertati

al 1 gennaio 1974	L.	37.921.917.304	
al 31 dicembre 1974	L.	37.431.658.636	L. 490.258.668
			<u>L. 20.375.416.125</u>

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1974	L.	17.856.636.640
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1974	L.	2.518.779.485
		<u>L. 20.375.416.125</u>

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari e 2 astenuti.

Metto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 13

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1974 (art. 11)	L.	976.705
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	L.	---
Residui passivi al 31 dicembre 1974	L.	<u>976.705</u>

Metto in votazione l'art. 13: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 14

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi, alla fine dell'esercizio 1974, risulta come appresso

ATTIVITA'

Avanzo finanziario al 1 gennaio 1974	L.	5.080.063
Entrate dell'esercizio 1974	L.	581.658.087
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1973 e precedenti, cioè:		
accertati		
al 1 gennaio 1974	L.	15.397.110
al 31 dicembre 1974	L.	<u>15.397.110</u>
	L.	<u>586.738.150</u>

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio 1974	L. 581.628.785
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1974	L. 5.109.365
	<hr/>
	L. 586.738.150
	<hr/> <hr/>

Metto in votazione l'art. 14: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Allora procediamo con la stessa procedura di prima alla votazione per Province. Cominciamo con la Provincia di Trento. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:

votanti 25 - maggioranza richiesta 19

18 sì

6 no

1 scheda bianca.

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

votanti 25 - maggioranza richiesta 18

19 sì

3 no

3 schede bianche.

La legge non è approvata e rinviata al comitato.

Con ciò questa sera sospendiamo la seduta e ricordo che è convocata la commissione finanze.

La seduta riprende domani alle ore 10.

(Ore 17.45).